Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Sabato, 22 ottobre** — **Numero 246**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**	L. **17**	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**	» **19**	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**	» **41**	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 693 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Brescia, deliberato in adunanza 26 giugno 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicultura ed i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Brescia, deliberato dal Consiglio provinciale di detta Provincia, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Brescia oltrechè alle disposizioni, contenute nel titolo IV delle leggi sanitarie, testo unico 1° agosto 1907, n. 636, e nei regolamenti, generale e speciale, approvati con RR. decreti del 29 marzo 1908, nn. 157 e 158 è soggetta alle norme indicate nel presente regolamento provinciale.

Art. 2.

La coltivazione del riso non è permessa se non alle distanze:

a) dalla linea daziaria di Brescia, m. 4000;

b) dagli aggregati di abitazioni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti, m. 2000;

c) dagli aggregati di abitazioni con una popolazione da 500 fino a 5000 abitanti, m. 1000;

d) da abitazioni sparse o con una popolazione inferiore ai 500 abitanti, m. 300;

e) dai cimitèri, m. 50.

Le distanze si misurano in linea retta fra i rispettivi punti più vicini del perimetro esterno della risaia dalla più vicina casa di abitazione.

Sono equiparati alle abitazioni, per gli effetti della misura delle distanze, gli edifici tutti dove si verifica la permanenza abituale di persone anche soltanto temporanea, come opifici, scuole, chiese, ecc. ecc.

Art. 3.

In via eccezionale il prefetto della provincia può fare concessioni derogando alle disposizioni dell'articolo precedente, avuto il parere favorevole del Consiglio provinciale sanitario, nei terreni che saranno riconosciuti di natura e positura paludosa nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso.

Art. 4.

Per qualsiasi coltivazione a risaia è prescritto:

a) che i singoli appezzamenti coltivati a riso siano ben livellati ed abbiano la dovuta pendenza e gli arginelli possibilmente rettilinei;

b) che i canali di scolo abbiano una profondità non minore di cent. 60 dal piano di ciascun appezzamento, ed assicurino il pronto e completo deflusso delle acque in modo da rendere possibile il rapido prosciugamento della risaia;

c) che sia provveduto alle opere necessarie per garantire i fondi ed i fabbricati vicini da infiltrazioni e inondazioni, e sia evitata la formazione di stagni e pozzanghere di acqua stagnante;

d) che le acque d'irrigazione siano in quantità certa e sufficiente per ogni appezzamento di terreno, e permettano la completa e continua sommersione dalla superficie coltivata, mantenendosi in costante ricambio, in guisa da non imputridire mai.

L'irrigazione della risaia, dopo la mondatura, può essere intermittente purchè sia orservata la prescrizione della lettera *b)* circa il deflusso delle acque. Ogni forma di coltivazione a bacini chiusi permanenti, o camere di acqua chiuse permanenti, è vietata.

Art. 5.

Il lavoro di mondatura del riso non potrà superare complessivamente le ore nove per giorno, e sarà interrotto da due riposi della durata complessiva di tre ore.

Il lavoro non potrà cominciare che un'ora dopo la levata del sole, e dovrà cessare un'ora prima del tramonto.

Queste disposizioni non si applicano pei lavori di raccolta, di trebbiatura e stagionatura del riso.

Art. 6.

Chiunque voglia attivare nuove risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al sindaco del Comune apposita dichiarazione.

Essa deve contenere:

a) cognome e nome del proprietario del fondo e del coltivatore;

b) il Comune, denominazione ed estensione del podere e dei singoli campi;

c) i dati catastali (Comune, numero di mappa, qualità, superficie, ecc.).

Se si tratta di terreni paludosi, devono essere elencati separatamente colla rispettiva qualifica.

d) L'indicazione dei fabbricati più vicini alla risaia e la loro distanza dalla medesima.

Alla dichiarazione deve essere allegato un tipo dal quale risultino le condizioni altimetriche e la configurazione dei terreni che si vogliono destinare alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi, deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dalla Giunta municipale, e, colle relative osservazioni eventuali, essere trasmessa al prefetto della Provincia, al quale spetta di dare l'autorizzazione all'attivazione della risaia.

Agli effetti di questa disposizione è considerata come nuova risaia l'estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 7.

In ciascun Comune dovrà essere tenuto un registro nel quale vengono trascritte per ogni risaia, della cui coltivazione è fatta richiesta, tutte le indicazioni di cui al precedente art. 6.

Per ciascuna risaia dovrà inoltre essere tenuta annotazione speciale del numero dei lavoratori addetti alla coltura, sì permanenti che avventizi, e dei casi di malaria che si verificassero, sia nei lavoratori stessi, sia negli abitanti dei fabbricati più vicini.

Art. 8.

Ottenuta l'autorizzazione prefettizia per l'attivazione della risaia si deve annualmente, entro il mese di dicembre, dichiarare alla prefettura i numeri di mappa degli appezzamenti compresi nella concessione che sono destinati a risaia nell'annata successiva.

Art. 9.

Insorgendo controversia sull'attivazione di nuove risaie e sulla estensione di cui all'articolo precedente, le opposizioni devono essere dirette al prefetto della Provincia, entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione di cui all'art. 6.

Entro un mese dall'avvenuta decorrenza di questo termine, il prefetto provvede con decreto motivato a sensi dell'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Il provvedimento del prefetto è notificato alle parti interessate per mezzo del messo comunale che deve farsene rilasciare ricevuta e, in mancanza, attestare dell'esecuzione.

Art. 10.

Le spese per le verifiche tecniche che la Giunta municipale o il prefetto, in seguito a dichiarazione per attivazione di nuove risaie, si trovino a dover ordinare per l'applicazione degli articoli 75 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del dichiarante.

Art. 11.

La somministrazione gratuita del chinino a tutti gli addetti alla

coltivazione delle risaie, stabilmente e temporaneamente impiegati. è obbligatoria anche nei Comuni aventi risaie non comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate, e quindi saranno egualmente applicabili gli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61.

Però in detti Comuni il riparto della spesa, di cui all'art. 11 del regolamento sopracitato, dovrà farsi fra i soli proprietari delle terre coltivate a riso.

Nei Comuni dove si pratica la coltivazione a riso e che hanno zone malariche dichiarate, la determinazione della spesa da iscrivere nel bilancio per l'acquisto del chinino, giusta l'art. 10 del regolamento anzidetto, dovrà essere fatta, tenuto conto anche del movimento annuale dei lavoratori che immigrano per la mondatura e per la raccolta del riso.

Art. 12.

L'assistenza medica e farmaceutica ai lavoratori avventizi immigrati in risaia, dichiarata obbligatoria dall'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sarà data dal Comune nell'identica misura adottata per gli abitanti del Comune stesso.

La relativa spesa, il cui presunto ammontare sarà stanziato annualmente nel bilancio comunale, tenuto conto del movimento annuo dell'emigrazione, è a carico dei soli proprietari delle risaie, e sarà ripartita fra tutti in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà. Pei fondi gravati da enfiteusi o usufrutto la spesa andrà a carico dell'enfiteuta o dell'usufruttuario.

La spesa è ripetuta dal Comune coi privilegi fiscali mediante il procedimento stabilito dagli articoli 158 e 159 del testo unico sopracitato.

Art. 13.

I fabbricati che dai proprietari dei terreni coltivati a riso sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa dovranno avere i requisiti generali di cubatura, ventilazione, abitabilità, ed arredamento congruo prescritto dalle norme di massima stabilite dal Consiglio provinciale di sanità nell' adunanza 4 novembre 1907, nonchè:

a) essere difesi dall'infiltrazione dell'acqua di risaia;

b) avere il piano terreno elevato sul piano di campagna o reso impermeabile;

c) avere gli ambienti interni coloriti in bianco;

d) avere il cortile e le altre aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto.

Art. 14.

Per i lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura e per la raccolta del riso dovranno essere provveduti appositi dormitori, i cui requisiti dovranno corrispondere a quelli indicati nell'articolo precedente. Non potranno quindi adibirsi a tale uso tettoie, porticati, capanne, e, in genere, ogni locale aperto.

Inoltre i dormitori dovranno consentire la separazione dei sessi.

Art. 15.

Le aperture di ogni genere, tanto nei fabbricati di cui all'art. 13 come nei dormitori menzionati dall'art. 14, dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 16.

In tutte le aziende aventi lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura e per la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili per il provvisorio isolamento dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia trasmissibile, come all'art. 13 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 17.

Ai conduttori d'opere in risaia e, se essi non vi adempiono, ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, è fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità ed in quantità sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione quanto ai lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro il conduttore di opere deve rispondere della qualità ineccepibile degli alimenti e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 12.

Art. 18.

Fra i mezzi di provvista d'acqua, quando ne sia possibile l'adozione, si darà la preferenza ai pozzi Norton e Modenesi, ed ai pozzi trivellati profondi.

Per questi ultimi, prima di eseguirne la costruzione, si dovrà accertare che per i caratteri organolettici e chimici l'acqua sia potabile.

Art. 19.

Qualora non si possa altrimenti provvedere acqua potabile che per mezzo di pozzi scavati, questi dovrano soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e sufficientemente distanti da stalle, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque causa di inquinamento. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dall'autorità sanitaria:

b) essere costruiti in buona opera muraria con sezione, circolare e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno 2 centimetri.

Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi oltre il livello minimo della falda liquida;

c) avere l'apertura chiusa da apposita torretta, o casotto in muratura, e circondata da zone di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona;

d) essere muniti per attingimento dell'acqua, di pompa, o, quanto meno, di secchie fisse metalliche;

e) essere espurgati perioridicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 20.

Quanto ai pozzi già esistenti, si prescriveranno, in base alle norme di cui all'articolo precedente, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, ed anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento quando le condizioni d'insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tale natura da non poter essere rimosse.

Art. 21.

Qualora la provvista di acqua potabile sia fatta a mezzo di cisterne, esse dovranno offrire i seguenti requisiti:

a) essere costruite in buona opera muraria con gli angoli interni arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente d'intonaco di cemento dello spessore di almeno 2 centimetri;

b) essere situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto per i pozzi;

c) essere muniti di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata;

d) essere i canali di alimentazione collegati esattamente fra loro con la cisterna ed essere impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o di leghe contenenti piombo;

e) essere la superficie di raccolta mantenuta in perfetto stato di pulizia, avendo cura di non utilizzare i tetti costituiti in tutto o in parte di lamiere piombifere;

f) essere deviate con adatto dispositivo le acque delle prime pioggie;

g) che sia provvveduto all'attingimento mediante pompa e secchia fissa;

h) essere curato periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

Art. 22.

Se il rifornimento dell'acqua potabile è fatto mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, si dovrà preventivamente accertare, per mezzo di analisi, la potabilità delle acque, e determinare quindi le condizioni per mantenerne la purezza con le necessarie opere di captazione e relative zone di protezione.

Le condutture dovranno essere di materiale impermeabile.

Art. 23.

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza.

Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti e raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali e comunque protette; ovvero da pozzi e da cisterne non riconosciute idonee dal punto di vista igienico dell'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per l'erogazione.

Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli e bicchieri a mano.

Art. 24.

La durata minima e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso è così determinata:

A) Mondatura.

La giornata di lavoro, la cui durata non dovrà mai eccedere nove ore, dovrà sempre, e per tutti i mondatori, essere interrotta da due periodi di riposo complessivamente di ore tre.

Alle donne che allattano i propri bambini dovranno, in più di tali periodi di riposo, essere concessi altri due periodi non inferiori a mezz'ora ciascuno.

B) Raccolta.

Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo, di tre ore complessive durante i mesi di agosto e di settembre e da due periodi di riposo di ore due complessive nel mese di ottobre.

C) Trebbiatura.

La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura e stagionatura del riso dovrà essere interrotta da un riposo della durata di un'ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro, da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi (quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato) dovrà inoltre essere concesso, per ogni notte, un riposo continuato di almeno sette ore.

Le ore di riposo dovranno darsi possibilmente nelle ore più calde della giornata e preferibilmente sempre nelle stesse ore.

Una tabella affissa ai locali di ricovero ed all'ingresso della fattoria indicherà le ore di riposo.

Art. 25.

Le Commissioni di conciliazione per le controversie che potessero sorgere relativamente ai contratti di lavoro fra conduttori di risaie e lavoratori saranno elette e funzioneranno a norma delle disposizioni contenute nel regolamento 29 marzo 1908, n. 158.

Art. 26.

Qualora nel contratto di lavoro il conduttore d'opera si sia riservato la facoltà di trattenere una parte della mercede in danaro da corrispondersi ai lavoratori, tale trattenuta non dovrà eccedere il 20 0[0 e, in tal caso, il conduttore d'opera dovrà depositare il doppio della somma trattenuta.

Tale deposito dovrà versarsi ogni quindicina presso la Cassa postale di risparmio del luogo, ove si esegue il contratto di lavoro; e rimarrà in consegna presso il sindaco del Comune.

Art. 27.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157, e del presente regolamento, è devoluto alla Congregazione di carità, quando nel Comune non esistano istituzioni di beneficenza speciali come quelle indicate nell'elenco allegato in fine di questo regolamento quale sua parte integrante. In tal caso la devoluzione seguirà a favore delle istituzioni stesse.

Art. 28.

Per tutto quanto non è provveduto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie e nel regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, nonchè nell'art. 13, prima parte, del regolamento speciale di pari data, n. 158.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Allegato.

ELENCO delle pubbliche istituzioni di beneficenza alle quali sarà devoluto il provento delle pene pecuniarie cui accenna l'articolo 28 del presente regolamento.

Bagnolo Mella - Ospedale-ricovero cronici.
Calvisano - Ricovero inabili e Istituto bagni (pellagrosi).
Castrezzato - Ospedale Maggi.
Chiari - Ricovero mendicità.
Cigole - Ricovero Marconi.
Ghedi - Ospedale.
Gottolengo - Ospedale-ricovero.
Lecco - Ricovero inabili.
Manerbio - Ospedale-ricovero.
Orzinuovi - Ricovero mendicità.
Orzivecchi - Casa degli inabili Frigerico.
Pontevico - Pio legato poveri.
Quinzano di Oglio - Ospedale-ricovero.
Remedello Sopra - Ospedale.
Rudiano - Ospedale Grumelli.
Verolanuova - Ospedale-ricovero inabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 691 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Padova, deliberato in adunanza 16 luglio 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenenti le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Padova, deliberato da quel Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell' art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

RGOLAMENTO SPECIALE
per la coltivazione del riso nella provincia di Padova.

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa, in massima, osservate però le disposizioni indicate nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nei regolamenti generale e speciale, approvati con Regi decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158, nonchè nel presente regolamento.

Art. 2.

Tale coltivazione è vietata a distanze minori:

a) di metri 6000 dal capoluogo della Provincia;

b) di metri 3000 dai capoluoghi del distretto;

c) di metri 1500 da ogni Comune e frazione purchè questa si componga almeno di 500 abitanti;

d) di metri 500 da un aggregato di abitazioni nelle quali si trovino raccolti almeno 50 abitanti;

e) di metri 50 dagli altri aggregati minori e da case sparse;

f) di metri 100 dai cimiteri.

Le suddette distanze sono misurate dalla retta che unisce i due punti più prossimi dal perimetro degli aggregati di abitazioni e dalle abitazioni isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) al perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Gli stabilimenti industriali sono considerati, agli effetti delle distanze, come gli aggregati di pari popolazione.

Art. 3.

Per esigenze igieniche speciali di un dato luogo, potrà il prefetto, sentiti i Consigli comunali interessati, il Consiglio sanitario provinciale ed il Consiglio provinciale, prescrivere distanze maggiori delle sopraindicate, oppure concederne di minori; ove si tratti di ridurre a risaia terreni naturalmente vallivi od insalubri, che, ad opera di privati, non possono essere risanati.

La decisione riguardo alle distanze deve essere in tale caso tanto più rigorosa, quanto maggiore sarà l'estensione del terreno destinato alla risicoltura.

Art. 4.

I risicoltori devono curare che le acque di irrigazione sieno in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e la costruzione degli occorrenti canali ed altre opere d'arte, rimanga assicurato il continuo e regolare deflusso e sia evitata la formazione diretta e per infiltrazione di stagni e pozzanghere di acqua stagnante.

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente, o camere di acqua chiuse permanenti, deve essere vietata.

Art. 5.

Se in vicinanza delle risaie vi fossero scavi o terreni depressi che per infiltrazione si convertissero in pozzanghere o stagni paludosi, i proprietari delle risaie d'accordo, ove sia del caso, coi possessori dei terreni limitrofi devono prontamente colmare gli scavi o rialzare il suolo in guisa da impedire le infiltrazioni e dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

Art. 6.

Le erbe sarchiate sul terreno delle risaie dovranno essere trasportate in località asciutte per essere ivi essiccate.

Art. 7.

Tutte le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nella località destinata alla coltivazione stessa avranno, oltre i requisiti imposti dal regolamento locale d'igiene:

a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante pavimentato ed asciutto;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) nelle case di nuova costruzione ed in occasione di radicali riforme alle case esistenti, le stanze da letto avranno una capacità non inferiore a 30 metri cubi, ed un'altezza di almeno metri 2.80 misurata all'impostatura del soffitto;

d) il soffitto munito di controsoffitto o di buona intavolatura, qualora non fosse di cemento armato;

e) tutti gli ambienti interni coloriti in bianco;

f) tutte le finestre delle abitazioni munite del telaio a vetri e di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 8.

I dormitorî ed abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso avranno il pavimento asciutto e dovranno essere sufficientemente protetti contro le vicende climatiche.

Dovranno inoltre avere ambienti distinti e non comunicanti fra loro per il ricovero separato degli uomini e delle donne.

I dormitorî dovranno essere sufficientemente ventilati ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona.

Tutte le aperture dei dormitorî dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 9.

Nelle località nelle quali sieno impiegati lavoratori avventizi, dovrà pure esservi un locale di isolamento e di ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.

Tale locale dovrà corrispondere ai requisiti prescritti per le case di cui al precedente art. 7 ed avere, oltre il letto, le necessarie suppellettili per il suo arredamento.

Art. 10.

Ogni aggregato di abitazione destinato ai lavoratori impiegati nel lavoro di risaia deve avere almeno un pozzo capace di dare buona acqua potabile, munito di pompa, protetta contro gli inquinamenti dell'esterno e contro le infiltrazioni delle acque superficiali.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni di massima annesse al presente regolamento.

Art. 11.

Nei Comuni nei quali si verifichi la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura e per la raccolta del riso, il Comune, a sensi dell'art. 79 del testo unico della legge sanitaria, deve provvedere all'assistenza medico-farmaceutica con le stesse norme seguite per l'assistenza medica e farmaceutica dei poveri del Comune stesso.

I medici incaricati del servizio hanno obbligo di prestare un conveniente servizio di cura e di vigilanza sanitaria ai lavoratori delle risaie specialmente nei riguardi dell'igiene dei dormitorî, della salubrità e sufficienza degli alimenti.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili dovranno fare immediata denuncia all'autorità sanitaria.

Per malattie trasmissibili si intenderanno:

a) quelle indicate sotto la lettera *a*) dell'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Art. 12.

Il compenso per il servizio di assistenza medica sarà dal Comune corrisposto, in ragione del numero dei lavoratori avventizi immigrati, distintamente per le due stagioni della mondatura e della raccolta del riso, ed in ragione pure delle giornate di lavoro.

In caso di controversia, deciderà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 13.

Agli effetti delle disposizioni dell'art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie, i Comuni dovranno provvedere in tempo utile al rilascio dei certificati prescritti per essere ammessi al lavoro di mondatura in risaia.

È in facoltà dei Municipi di riunire in un libretto unico l'atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui all'anzidetto art. 82. Nelle dichiarazioni mediche riguardanti le donne incinte, basterà si faccia risultare che esse non sono ancora entrate nell'ultimo mese di gravidanza - e per le puerpere, che non si trovano nel primo mese dopo il parto.

Art. 14.

La durata e le distribuzioni dei periodi di riposo nei lavori della risicoltura è regolata come segue:

a) Mondatura. — Nella mondatura dovranno concedersi due periodi di riposo di complessive ore 2 1[2, quando il lavoro effettivo abbia la durata di 9 e 10 ore. Il riposo deve avere la durata di mezz'ora almeno per la colazione e di ore due pel desinare.

Quando la giornata di lavoro abbia una durata inferiore, il periodo di riposo dovrà essere almeno di un'ora e 1[2, con una o due interruzioni del lavoro, secondo gli usi locali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi un periodo di 1[2 ora per lo allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

b) Raccolta. — Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria deve essere interrotta da tre periodi di riposo di tre ore complessive, durante i mesi di agosto e di settembre; da due periodi di riposo di due ore complessive nel mese di ottobre.

c) Trebbiatura. — La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura ed alla stagionatura del riso dovrà essere interrotta da un riposo della durata di un'ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro, da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre alternate, dovrà essere concesso, per ogni notte, un riposo continuativo di almeno sette ore.

I riposi dovranno essere dati possibilmente sempre nelle stesse ore o preferibilmente nelle ore più calde della giornata.

Una tabella esposta nei locali di ricovero ed all'ingresso della fattoria indicherà le ore in cui sono dati i riposi.

Art. 15.

Il conduttore d'opera che, valendosi delle facoltà dell'art. 96 del testo unico delle leggi sanitarie, trattiene parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori in misura non eccedente il 20 0[0 dovrà provvedere, entro il termine di giorni cinque, al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta presso la Cassa postale di risparmio del luogo in cui si eseguisce il contratto di lavoro, facendo il versamento su libretto intestato al lavoratore, ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettati alla trattenuta, ovvero ad un loro rappresentante, facendo risultare sul libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoratori in garanzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente il conduttore d'opera dovrà versare presso lo stesso istituto altra uguale somma sovra altro libretto intestato a sè stesso od a persona di sua elezione, facendo pure risultare della natura e finalità del deposito eseguito a termine del sovracitato art. 96.

Sovra ambedue i libretti costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali, sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo da dichiararsi nell'occasione del primo versamento dal depositante stesso.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge sanitaria, capo II, in seguito a reciproco consenso delle parti.

Art. 16.

La convocazione degli inscritti nella lista dei conduttori d'opera, per la nomina dei rispettivi delegati, viene fatta, di regola, nella prima domenica di maggio.

La convocazione degli inscritti nella lista dei locatori di opere viene fatta, di regola, nella prima domenica successiva all'inizio dei lavori di mondatura.

Le convocazioni hanno luogo nei modi e nei termini prescritti dal regolamento speciale per la elezione, nomina e funzione delle commissioni di conciliazione, approvato con Regio decreto del 29 marzo 1908, n. 158.

Art. 17.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'articolo 75, del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed alla conoscenza della sua altimetria e della natura dei rispettivi terreni.

Alla dichiarazione dovrà pure allegarsi un tipo dimostrativo in scala non inferiore a 1:25000, in cui sia riportata la posizione delle case isolate e degli aggregati di popolazione più vicini.

La dichiarazione potrà farsi anche dalle persone che fanno valere il fondo in nome del proprietario.

Essa è obbligatoria per i terreni che non furono mai coltivati a riso, prima dell'approvazione del presente regolamento - e deve prodursi entro il mese di novembre al sindaco il quale ne cura la pubblicazione all'albo pretorio del proprio Comune e ne richiede la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

Art. 18.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione la dichiarazione sarà esaminata dalla Giunta municipale e quindi, colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della Provincia.

Art. 19.

Il prefetto, ricevuta dal sindaco la dichiarazione accompagnata dai documenti prescritti dalla istruttoria, potrà fare eseguire, a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se sieno osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che restituirà la dichiarazione vistata e nel caso vi sieno opposizioni, seguirà la procedura indicata dall'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 20.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri presso l'ufficio municipale con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca.

Art. 21.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del testo unico 1° agosto 1907 delle leggi sanitarie.

Art. 22.

Al presente regolamento è allegato l'elenco delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza, voluto dall'art. 19 del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Le risaie attualmente in vigore saranno tollerate per un periodo di tre anni dal giorno dell'approvazione del presente regolamento, scorso il quale termine, i coltivatori dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 2 del regolamento stesso, altrimenti saranno soppresse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Allegato **A**.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) Pozzi scavati di nuova costruzione.

1. I pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, abbeveratoi, lavatoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea; tale distanza, sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria.

2. I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare, e con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno due centimetri.

Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3. La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4. L'attingimento sarà fatto a pompa o quanto meno a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura in tal caso di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopra elevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

5. Dovranno infine essere espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portare l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento, sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza o meno di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento quando le condizioni di insalubrità sanitaria, sieno di tal natura da non poter essere rimosse.

C) Pozzi Norton o Modenesi.

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandare nei riguardi dell'igiene e dell'economia quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e sovrattutto alla natura e stratigrafia del terreno e alla profondità della falda idrica.

D) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata.

Non sempre però essi forniscono acqua che pei caratteri organolettici e chimici possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi per pozzi della stessa specie nello stesso bacino imbrifero, ed attingersi l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1. Che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestiti internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri.

2. Che sieno situate entro terra discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi.

3. Che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna.

4. Che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o leghe contenenti piombo.

5. Che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia avendo cura di non utilizzare tetti costituiti in tutto o in parte di lamiere piombifere.

6. Che sieno deviate con adatto dispositivo le acque delle prime pioggie.

7. Che sia provveduto all'attingimento, mediante pompa o secchio fisso, come si è detto pei pozzi.

8. Che sieno curati periodicamente l'espurgo, la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) Condutture di acqua.

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione

di vicine sorgenti, e l'eventuale costruzione di piccole condutture converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenerne la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori fino al punto di erogazione.

G) Distribuzione di acqua ai lavoratori.

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza.

Non dovranno all'uopo adibirsi acque, scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti superficiali o comunque non protette, ovvero da pozzi o cisterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi ove occorra, periodicamente nella giornata sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione.

Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) Esame chimico e batteriologico dell'acqua.

Quando ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno eseguirsi per il prelevamento dei campioni le norme stabilite con la circolare Ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,171-A-112,251 inserita nel *Bollettino* del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Allegato **B**.

Elenco delle pubbliche Amministrazioni di beneficenza aventi diritto alla devoluzione dei proventi di cui all'art. 19 del R. decreto 29 marzo 1908, n. 157.

Si omette l'elenco perchè nei Comuni interessati non esistono altre pubbliche istituzioni locali di beneficenza all'infuori della Congregazione di carità, la quale pertanto avrà diritto alla devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 695 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Mantova, deliberato in adunanza 17 maggio 1909 da quel Consiglio provinciale;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, ed i regolamenti generale e speciale, per la esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Mantova, deliberato in adunanza 17 maggio 1909 da quel Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE
per la risicoltura in provincia di Mantova.

Art. 1.

La coltivazione del riso, in provincia di Mantova, oltre che dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dai regolamenti, generale e speciale, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, nn. 157 e 158, è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

La coltivazione del riso, salva la disposizione dell'art. 210 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è vietata a distanza minore:

di m. 3000 dalla città di Mantova;

di m. 500 da aggregati urbani aventi una popolazione di 6003 o più abitanti;

di m. 200 da aggregati di popolazione di 2001 o più abitanti, fino a 6000;

di m. 100 da centri abitati di 301 o più abitanti fino a 2000;

di m. 50 da aggregati minori di popolazione o da cimiteri non abbandonati;

di m. 10 da edifizi isolati destinati ad abitazioni e 30 quando l'abitazione venisse da tutte le parti circondata da risaie.

Nelle distanze sopra indicate è compresa la zona richiesta per la espansione edilizia ed industriale.

La distanza è misurata sulla retta che unisce i due estremi prossimi del perimetro della risaia e delle case adibite ad abitazione o dei cimiteri.

La popolazione è desunta da quella legale indicata nei prospetti dell'ultimo censimento generale; per i centri minori, che nei prospetti non figurano distintamente, è dedotta dalla popolazione effettivamente residente al 31 dicembre dell'anno precedente all'attivazione della risaia.

Nel caso d'aumento della popolazione non si potranno prescrivere distanze maggiori se non in capo a un decennio dalla data della prima concessione, e così successivamente.

Gli edifizi, che sono sede di scuole, di stabilimenti industriali o commerciali e di Amministrazioni pubbliche sono considerati come abitazioni.

Art. 3.

Per esigenze igieniche speciali di un determinato luogo, potrà il

prefetto concedere l'attivazione di risaia a distanza minore o richiedere invece distanze maggiori di quelle indicate all'art. 2 dietro motivato parere favorevole del Consiglio provinciale sanitario e rapporto scritto del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario del Comune dove è posto il terreno, sentita la deputazione provinciale e salvo ricorso al Ministero dell'interno, come all'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agost

Art. 4.

Potrà essere permesso, nei modi indicati ai seguenti articoli 7, 8 e 9 di attivare risaie a distanze dall'abitato minori di quelle stabilite dall'art. 2 del presente regolamento, in quei terreni paludosi nei quali non è possibile altra coltura che il riso e per i quali la risaia costituisce un vero e proprio risanamento (risaia stabile).

Art. 5.

Perchè un terreno possa essere coltivato a riso deve avere un livello tale, rispetto a quello dei canali irrigatori, da permettere che si volga sopra di esso la quantità di acqua richiesta, senza che sia necessario inalzare nei canali stessi il normale pelo dell'acqua sino ad impedirne il corso regolare e a determinare impaludamenti a monte.

Salvochè per il caso di cui all'art. 4, sono proibite, oltre le risaie a camera chiusa o morta permanente, tutte quelle nelle quali l'acqua non abbia un continuo ricambio.

Art. 6.

I conduttori di terreni coltivati a riso, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari, mezzadri, ecc., devono provvedere a che i fossi destinati allo scarico dell'acqua delle risaie abbiano portata sufficiente e siano tenuti espurgati in modo, che il deflusso avvenga con tutta facilità senza dar luogo a ristagni, pozzanghere, paludi.

Art. 7.

Nelle dichiarazioni di cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico delle leggi sanitarie, devono essere indicati:

a) il nome e cognome del conduttore del fondo e del suo proprietario;

b) il Comune o i Comuni dove tale fondo si trova;

c) la sua estensione in ettari, i suoi confini ed i numeri di mappa relativi, comprendendo per le risaie a vicenda tutto il terreno che in una rotazione agraria completa deve essere successivamente coltivato a riso;

d) la qualità del terreno, se sia paludoso o sortumoso, e se altre risaie esistono in vicinanza;

e) la derivazione delle acque, che serviranno all'irrigazione risariva, e se il successivo loro scolo e le filtrazioni possono o meno essere di danno alla salubrità delle acque potabili e possono o meno rendere paludosi o sortumosi i terreni adiacenti;

f) il modo con cui si intende assicurare la provvista d'acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente per i lavoratori delle risaie.

Alla dichiarazione deve inoltre allegarsi uno schizzo topografico alla scala di 1:25000, nel quale il terreno da coltivare a riso deve essere delimitato con linee rosse. In esso devono essere segnate le case isolate e gli aggregati di popolazione sino alla distanza di metri 1000 dal confine del terreno da coltivarsi a riso.

Questi schizzi topografici, firmati da chi fa la dichiarazione, muniti del numero di protocollo e del timbro del Comune e della Prefettura, saranno riprodotti nella carta topografica alla scala di 1:25000, che deve essere tenuta al corrente nell'ufficio medico provinciale, e saranno restituiti poscia ai Comuni rispettivi per essere conservati nei loro archivi.

Art. 8.

Le dichiarazioni, di cui all'articolo precedente, saranno, in ordine di presentazione, riassunte per sommi capi, colla indicazione dei provvedimenti definitivi, in appositi registri, che devono essere tenuti sia nell'ufficio del Comune sia nell'ufficio medico provinciale.

Art. 9.

Il prefetto, ricevuta la deliberazione della Giunta comunale, di cui al secondo comma dell'art. 75 del testo unico delle leggi sanitarie, provvederà, entro tre mesi, accordando o non accordando la concessione.

Art. 10.

Nei decreti prefettizi, per la attivazione di nuove risaie, sarà indicato, caso per caso, il modo di assicurare ai lavoratori acqua potabile di buona qualità ed in sufficiente quantità.

I pozzi trivellati, quando siano possibili, avranno la preferenza. I pozzi comuni dovranno possibilmente essere ubicati a monte delle abitazioni, a distanza conveniente da stalle, letamai, latrine, e da qualunque altra causa di inquinamento. Essi dovranno essere costruiti in buona opera muraria colle pareti intonacate e spinte fino a raggiungere gli strati acquiferi a bastante profondità, colla apertura chiusa da torretta o casotto. L'attingimento sarà fatto a pompa o, quanto meno, a secchio fisso.

Lo spurgo dovrà essere periodico. In generale, e anche nel caso di conduttura dell'acqua da sorgenti e anche per il trasporto suo in aperta campagna, saranno osservate le istruzioni di massima emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 11.

La giornata di lavoro di durata non superiore ad otto ore, deve essere interrotta da un riposo di almeno un'ora. Se la durata è superiore ad otto ore ai lavoratori impiegati nella mondatura deve essere accordata un'ora di riposo per ogni tre ore di lavoro; ai lavoratori impiegati nella raccolta e trebbiatura deve essere accordato un secondo riposo non inferiore a due ore.

I riposi devono possibilmente essere dati sempre nelle medesime ore, e, preferibilmente, nelle ore più calde della giornata.

Ogni lavoro, salvo il caso d'intemperie, dovrà poi cessare da ore 21 d'ogni giorno fino a ore 5 del giorno successivo.

Alle lavoratrici che allattano i propri bambini, devono, a scelta delle stesse, essere concessi per l'allattamento tre periodi di mezz'ora ciascuno indipendentemente dai riposi di cui sopra.

Ciascun proprietario o conduttore avrà l'obbligo di tenere esposta visibilmente presso l'ingresso della corte principale una tabella orario da notificare anche al Comune.

Art. 12.

I medici condotti devono esercitare un'attiva sorveglianza sui lavoratori impiegati nella coltivazione del riso, e, specialmente, su quelli addetti alla mondatura ed alla trebbiatura. In caso di bisogno, i Comuni assumeranno in servizio medici appositi.

Art. 13.

La sorveglianza in parola sarà esercitata, con estensione ai dormitori, anche sui lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura e raccolta del riso, ai quali deve essere assicurata gratuitamente dal Comune, come se si trattasse di persone comprese nell'elenco dei poveri, sia l'assistenza medica che la somministrazione dei medicinali. Il Comune corrisponderà ai medici condotti incaricati di tale servizio una indennità di L. 0.40 per ogni lavoratore immigrato.

Art. 14.

Quando i medici condotti trovino non osservate le prescrizioni vigenti sulla risicoltura, ne riferiranno all'ufficiale sanitario, il quale ne informerà subito il medico provinciale e il sindaco.

Questi, ove la contravvenzione non venga sopita mediante oblazione, ne farà rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 15.

Fermo sempre le disposizioni vigenti circa la competenza della

spesa, i conduttori di risaie sono obbligati di mettere a disposizione dei lavoratori addetti alla mondatura e alla raccolta del riso il chinino di Stato di cui all'art. 78 del testo unico delle leggi sanitarie, ritirandolo dai farmacisti o da chiunque sia incaricato della distribuzione. I lavoratori, che vogliono assoggettarsi alla cura preventiva della malaria, dovranno consumare sul posto il chinino distribuito alla dose di centesimi 20, sia all'inizio che alla fine del lavoro, e non potranno portarlo a domicilio.

Art. 16.

I conduttori di risaie devono fornire gratuitamente ai mondatori la legna necessaria per riscaldare i loro cibi.

Art. 17.

Ferme le prescrizioni dei regolamenti locali di igiene in rapporto ai dormitori degli operai avventizi nelle risaie ed all'igiene dei fabbricati rurali di cui all'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie, la protezione meccanica, di cui all'art. 80 del citato testo unico, deve essere applicata nei modi indicati nelle istruzioni ministeriali.

Art. 18.

I locali per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori immigrati colpiti da malaria e da altre malattie trasmissibili, dovranno, oltre che avere l'accennata protezione meccanica, essere riconosciuti igienicamente sani dall'ufficiale sanitario del Comune, e contenere, per ogni 100 operai, non meno di quattro letti in ambienti separati per uomini e donne.

Art. 19.

Il conduttore di risaia che intenda valersi della facoltà concessagli dall'art. 96 del testo unico delle leggi sanitarie, dovrà, entro otto giorni dall'inizio del lavoro, depositare all'ufficio postale locale o viciniore in un libretto intestato ai locatori di opera, di cui agli articoli 88 e 89 del citato testo unico, una somma eguale a tutte le trattenute che dovrà presuntivamente fare per l'intera durata del contratto. Eguale somma il conduttore dovrà depositare in altro libretto intestato al suo nome.

Il conduttore resta autorizzato, dopo di ciò, a trattenere sino al 5 0[0 sulla mercede degli operai rilasciando loro, volta per volta, analoga ricevuta o dichiarazione.

Il conduttore non potrà fare una trattenuta complessiva maggiore della somma depositata a garanzia degli operai. Contravvenendo a tale disposizione andrà soggetto alla pena di cui all'art. 97 della legge.

I due libretti saranno consegnati in custodia al sindaco del Comune, il quale dichiarerà anche in iscritto ad ognuno degli interessati la somma depositata. Dichiarerà altresì analogamente che restituirà ai titolari rispettivi i libretti o dietro consenso di ambedue le parti, o dietro ordine sia della Commissione di cui all'art. 98 della legge sanitaria, sia dell'autorità giudiziaria.

Art. 20.

In mancanza di pubbliche istituzioni di beneficenza che abbiano i fini specifici indicati all'art. 19 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157, il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV della legge sanitaria, del regolamento citato e del regolamento presente, è devoluto a favore delle locali Congregazioni di carità.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i conduttori delle risaie ora esistenti dovranno presentare dichiarazioni analoghe a quelle di cui all'art. 7, con i documenti e le notizie ivi prescritte, indicando anche se negli anni 1907-908-909 e 1910 furono impiegati lavoratori avventizi immigrati. Tali dichiarazioni seguiranno la procedura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 di questo regolamento, e su di esse il prefetto provvederà al più presto, dichiarando se e a quali condizioni le risaie possono essere conservate. Le Giunte comunali dovranno accertare e fare risultare nelle loro deliberazioni se le risaie siano anteriori al 1907.

Art. 22.

Nell'ufficio medico provinciale dovranno essere indicate, con appositi segni, su una carta dello stato maggiore all'1:25000 le risaie esistenti in Provincia prima del 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Allegato.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (art. 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) Pozzi scavati di buona costruzione.

1. I pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria.

2. I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3. La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

4. L'attingimento sarà fatto a pompa; o quanto meno a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo: apertura che sarà munita di robusto sportello.

5. Dovranno infine essere espurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell' acqua; sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione: sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche; ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell'autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) Pozzi Norton o Modenesi.

I pozzi Norton costituiscono una varietà di pozzi tubolari, che sono da raccomandare nei riguardi della igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno

stabilite in base alle circostanze locali, e, sovrattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alle profondità della falda idrica.

D) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile la adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1. Che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri.

2. Che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi.

3. Che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben avata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna.

4. Che i canali di alimentazione sieno collegati esattamento fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o leghe contenenti piombo.

5. Che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti in tutto od in parte di lamiere piombifere.

6. Che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie.

7. Che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi.

8. Che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) Condutture di acqua.

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori accessori fino al punto di erogazione.

G) Distribuzione di acqua ai lavoratori.

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna, dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque, scorrenti o raccolte alla superficie del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette, ovvero da pozzi o cisterne, non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua, da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) Esame chimico e bacteriologico dell'acqua.

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e bacteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20,171-A-112,251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero **CCCLXV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 12 settembre 1909, n. CCCLXII (parte supplementare), col quale si stabilisce che gli alunni licenziati dal R. Istituto nazionale industriale di Fermo anteriormente all'anno 1909, sono ammessi a conseguire, per titoli o per esami, rispettivamente il diploma di perito meccanico e di perito elettricista che attualmente si rilascia dopo il III corso normale dell'Istituto medesimo;

Vista l'istanza di moltissimi allievi licenziati dal R. Istituto predetto intesa ad ottenere una proroga al termine fissato del 30 aprile 1910, per la presentazione delle domande tendenti al fine già detto;

Riconosciuta l'equità di accogliere la domanda in parola;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto 12 settembre 1909, n. CCCLXII (parte supplementare) per la presentazione delle domande tendenti al conseguimento per titoli o per esame del diploma di perito meccanico e di perito elettricista, è prorogato a tutto il 30 novembre 1910.

In conseguenza anche l'art. 5 del R. decreto medesimo è modificato come appresso:

« Vi saranno due sessioni per tali prove in epoche che saranno fissate con ordinanze Ministeriali non oltre il 28 febbraio 1911.

« Gli aspiranti potranno ripetere l'esame, ma in nessun caso per più di due volte ».

Nessuna altra modificazione è introdotta nelle rimanenti disposizioni del R. decreto 12 settembre 1909, n. CCCLXII (parte supplementare), le quali, pertanto, rimangono in pieno vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCCLXX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179:

Veduto il R. decreto 2 gennaio 1910, n. 1, col quale fu istituito in Pavia un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche con giurisdizione sul territorio dei mandamenti amministrativi di Pavia I e Pavia II:

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche, istituito in Pavia, sono stabilite come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni: industriali	Numero delle sezioni: operai
Pavia	Mandamenti amministrativi di Pavia I e Pavia II	1	—
Pavia	La parte del territorio del comune di Pavia posto ad occidente del Corso Vittorio Emanuele e della strada provinciale Milano-Genova	—	1
Pavia	La parte del territorio del comune di Pavia posto ad oriente delle strade suddette, e il territorio del comune di Mirabello	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCCLXXI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per le industrie;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti interessati, prescritto dall'art. 2 della legge;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Collegio di probiviri per l'industria dei laterizi, con sede in Ancona e con giurisdizione sul territorio di tutta la Provincia stessa.

Art. 2.

Il predetto Collegio sarà composto di dodici probiviri dei quali sei industriali e sei operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI — FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 23 settembre 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Framura (Genova).*

SIRE!

Da oltre un anno il Consiglio comunale di Framura trovasi in condizioni anormali.

Dimessisi i sette consiglieri del capoluogo, compreso il sindaco, fu possibile sostituirli soltanto dopo tre convocazioni dei Comizi, avendo gli eletti nelle due prime rassegnato il mandato.

Il Consiglio ne è, però, risultato diviso in due gruppi uguali - sette del capoluogo e sette della frazione Castagnola, avendo l'altro dei quindici consiglieri assegnati dichiarato di disinteressarsi degli affari comunali e replicatamente presentate le dimissioni.

In siffatte condizioni la lotta tra i due partiti si è sempre più acuita, rendendo impossibile il normale funzionamento dell'azienda.

Recentemente, in seconda convocazione, i soli sei consiglieri della frazione intervenuti potettero nominare - tutti nel proprio seno - gli assessori: ma vane riescirono varie adunanze per la nomina del sindaco, avendo i due candidati costantemente riportato parità di voti, finchè fu eletto, come più anziano di età, il predetto consigliere estraneo alle competizioni dei partiti, che rinunciò alla carica, confermando anche le dimissioni da consigliere.

Per riparare a tale stato di cose, e rendere possibile l'avvento di una rappresentanza vitale e sollecita dei generali interessi del Comune, è necessario - come ha pur ritenuto nell'adunanza del 17 corrente, il Consiglio di Stato - lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ond'io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del decreto che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Framura, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Cappelletti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 29

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Beyrouth;

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Beyrouth sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 20 ottobre 1910.

Pel ministro
LUTRARIO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di « exequatur »

Sua Maestà il Re, nelle udienze del 7, 17 e 25 luglio, 1, 15 e 31 agosto 1910, si è degnato di concedere il Sovrano *exequatur* ai signori:

Servan de Bezaure Paolo, console incaricato del vice consolato di Francia a Bologna.
Bouzom Luciano Luigi, id. id. id. id. Firenze.
Rodriguez Luigi, console di Bolivia in Genova.
Gori Agostino, console di Colombia in Livorno.
Revilla Emanuele G., vice console del Messico in Genova.
Matos Guglielmo, id. di Guatemala id.
Fontana Guglielmo, console generale di Grecia id.
Gaudioso Salvatore, console di Serbia in Catania.
Fornoni Antonio, id. di Cuba in Venezia.
Colonelli Egidio, vice console dell'Argentina a Cremona.
De Soto Hernando, console degli Stati Uniti d'America in Palermo.
Mazzarella G. E., id. di Cuba id.
Paut Vergara Enrico, console generale del Chilì in Roma.

In data 30 luglio, 25 agosto e 6 settembre 1910, venne concesso l'*exequatur* Ministeriale ai signori:

Benigni Giovanni Paolo, vice console di Francia a Spezia.
Ferlazzo Felice, id. della Gran Bretagna a Lipari.
Tardivi Gaston, agente consolare di Francia in San Remo.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Con R. decreto del 6 ottobre 1910:

Medaglia d'argento:

Campagnoli Angelo Enrico, da Novara, appuntato legione carabinieri Milano, n. 512-24 matricola.

Accorso fra i primi in una casa ove un malfattore, armato di rivoltella, stava facendo scempio della madre e delle sorelle, seguito da due guardie di città arditamente affrontò il forsennato, e, costretto a far uso della pistola, lo ferì e lo indusse alla resa, impedendogli così nuovi misfatti. — Pavia, 9 dicembre 1908.

Bedendo Luigi, da Grignano di Polesine (Rovigo), brigadiere id. id. Cagliari, n. 1545-63 id.

Di notte, in servizio con un carabiniere in appostamento per impedire rapine, assalito d'improvviso da sei malfattori armati di fucile, sostenne con essi dapprima breve conflitto a fuoco, e poscia fiera lotta corpo a corpo, sino a che per l'energico intervento del suo dipendente e di due pastori, gli aggressori furono costretti alla fuga, lasciando sul terreno uno di loro gravemente ferito. — Illorai (Sassari), 12 dicembre 1909.

Ruda Giovanni, da Tiesi (Sassari), carabiniere id. Cagliari, numero 4291-17 id.

Nella predetta circostanza, liberatosi a stento da due dei malfattori che lo avevano affrontato, con grande energia e coraggio accorse a dar man forte al suo superiore, in procinto di essere strangolato, e con l'aiuto di due pastori lottò strenuamente sino a che gli aggressori si dettero alla fuga.

Bonino Antonio, da Illorai (Sassari), pastore.

Nella predetta circostanza, benchè inerme, con singolare ardimento diede man forte ai due militari, cooperando validamente a liberarli dagli aggressori ed a mettere costoro in fuga, ma rimanendo mortalmente ferito nel conflitto seguitone.

Puddu Giovanni, da Illorai (Sassari), pastore.

Nella stessa circostanza, dando prova di singolare ardimento, validamente cooperò a mettere in fuga gli aggressori ed avventurandosi poscia, solo ed inerme, per un difficile e pericoloso sentiero, corse in paese a chiamare rinforzi.

Moccia Nicola, da Napoli, guardia di città della divisione di Roma.

Insieme ad un compagno, arditamente affrontò un malfattore armato di rivoltella e benchè ferito da un colpo sparatogli dal ribelle, dopo viva lotta riuscì a trarlo in arresto, malgrado l'opposizione di numerosi malviventi accorsi ad agevolarne la fuga. — Roma, 1° maggio 1910.

Vaccarino Giovanni, da Santa Lucia del Mela (Messina), vice brigadiere legione carabinieri Palermo, n. 13790-20 matricola.

Da solo si interpose tra alcuni rissanti armati, e rimasto incolume ad un colpo di rivoltella sparatogli contro quasi a bruciapelo da uno dei contendenti, arditamente si dette ad inseguire il ribelle, a lungo, nonostante venisse da lui fatto segno a nuovi colpi, riuscendo alfine a trarlo in arresto con l'aiuto di altri militari. — Palermo, 12 giugno 1910.

Gallus Lazzaro, da Selargius (Cagliari), id. id. id. Milano, n. 10976-15 matricola.

Dopo lungo pericoloso appostamento da lui organizzato per la cattura di un temibile latitante, fatto improvvisamente segno da parte di costui a due colpi di fucile, con singolare ardimento affrontò il ribelle uccidendolo. — Villa di Tirano (Sondrio), 29 giugno 1910.

Bianchi Salvatore, da Breccia (Como), caporale maggiore 80 fanteria, n. 18411-22 id.

Diede bella prova di prontezza e di ardimento gettandosi sopra un soldato che, colto da subitanea pazzia, minacciava col fucile carico chiunque osasse avvicinarglisi, e, rimasto incolume ad un colpo sparatogli contro a brevissima distanza, riuscì, con l'altrui aiuto, a disarmare ed a ridurre all'impotenza il forsennato. — San Daniele del Friuli (Udine), 16 luglio 1910.

Pumo Biagio, da Calatafimi (Trapani), sottotenente 85 id.

Animosamente si interpose fra due rissanti, uno dei quali armato di roncola, e, dopo viva lotta, benchè ferito da un morso al polso destro, riuscì a dividerli e ad assicurarne l'arresto. — Pantelleria (Trapani), 3 agosto 1910.

Celada Armando, da Ferrara, maresciallo 3 genio, n. 400-55 matricola.

Accorso in una stanza della caserma, ove un soldato aveva preso a sparare colpi di fucile all'impazzata, non curando le minaccie del forsennato, arditamente gli si gettò sopra, rovesciandolo sopra una branda e trattenendolo fino al giungere di altri. — Bologna, 9 agosto 1910.

Medaglia di bronzo:

Ossa Pasquale, da Mariglianella (Caserta), carabiniere legione Napoli, n. 20,009-80 matricola.

Animosamente affrontò un malfattore armato di rivoltella e dopo breve lotta riuscì, con l'altrui aiuto, ad assicurarlo in arresto. — Napoli, 3 agosto 1909.

Depergola Domenico, da Giovinazzo (Bari), guardia di città della compagnia di Venezia.

Incaricato di tradurre alla questura un pregiudicato in istato di arresto, non esitò, nonostante l'oscurità della notte e la rigida temperatura, a lanciarsi nelle acque di un canale ove l'arrestato datosi a precipitosa fuga erasi gittato e, mercè vigorosi sforzi raggiunto a nuoto il fuggiasco, riuscì a ghermirlo ed a consegnarlo ad altri agenti sopraggiunti. — Venezia, 26 marzo 1910.

Barboni Giuseppe, da Fiuminata (Macerata), maresciallo legione carabinieri Roma, n. 16-58 matricola.

Di notte, per un'angusta scala, affrontò un pericoloso malfattore e benchè fatto segno a ripetuti colpi di coltello e ferito alla mano ed al petto, riuscì a disarmare il ribelle e con l'altrui aiuto a trarlo in arresto. — Viterbo (Roma), 27 marzo 1910.

Monda Giuseppe, da Brusciano (Caserta), allievo guardia municipale di Napoli.

Interpostosi animosamente fra due rissanti armati di rivoltella, riuscì a dividerli e dopo breve lotta, mercè l'altrui aiuto, a trarne uno in arresto. — Napoli, 11 aprile 1910.

Santoro Francesco, da Lecce, guardia di città della divisione di Roma.

Validamente coadiuvò un compagno nel trarre in arresto, dopo viva lotta e nonostante la opposizione di numerosi giovinastri, un malfattore che, per sottrarsi agli agenti, li aveva fatti segno ad un colpo di rivoltella. — Roma, 1° maggio 1910.

Di Bernardo Gennaro, da San Cosma e Damiano (Caserta), guardia municipale di Roma — Lanciani Lorenzo, da Montecelio (Roma), id. id. Roma.

In abito civile, mentre traducevano in arresto un malfattore, fatti segno da numerosa folla a viva e clamorosa resistenza, tennero contegno esemplarmente calmo, risoluto ed energico, riuscendo, con l'altrui aiuto, a trattenere l'arrestato. — Roma, 5 maggio 1910.

Feliziani Francesco, da San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), guardia scelta di città della divisione di Roma.

Nella stessa circostanza, anch'esso in abito civile, accorso animosamente a dar man forte alle guardie municipali, fu fatto segno da parte della folla a percosse e violenze talchè a scopo di intimazione, fu costretto a sparare in aria un colpo di rivoltella: aggredito dopo ciò, più fieramente, continuò a fronteggiare i ribelli con energia e risolutezza sino a che gli aggressori poterono essere dispersi da una squadriglia di carabinieri sopraggiunta.

Iaia Stefano, da Pontecorvo (Caserta), sottobrigadiere delle guardie di città della divisione di Roma.

Nella stessa circostanza, esso pure in abito civile, coadiuvò validamente a mantenere forza alla legge, e quantunque percosso e fatto segno a violenze, tenne contegno energico e coraggioso, dando aiuto all'altro agente sino a che la folla, per l'intervento della squadriglia di carabinieri, potè essere dispersa.

Reali Angelo, da Pralboino (Brescia), carabiniere legione Milano, n. 4835-44 matricola.

Insieme ad un commilitone arditamente inseguì un malfattore armato di rivoltella e raggiuntolo per primo riuscì ad atterrarlo e con l'aiuto del compagno a trarlo in arresto. — Granozzo (Novara), 22 giugno 1910.

Altomare Giovanni, da Avola (Siracusa), soldato 34 fanteria, numero 41840-59 id.

Animosamente si intromise fra due pregiudicati venuti a sanguinosa rissa fra di loro, riuscendo a dividerli, a disarmarne uno del coltello e con l'altrui aiuto ad assicurarli all'arresto. — Palermo, 28 giugno 1910.

Sacchetta Adolfo, da Bomba (Chieti), tenente 2 bersaglieri.

Animosamente si intromise fra due rissanti armati l'uno di bastone e l'altro di coltello, riuscendo a separarli ed a trarli con l'altrui aiuto in arresto. — Rocca di Papa (Roma), 29 giugno 1910.

Catenella Salvatore, da Gaeta (Caserta), capitano contabile magazzino principale casermaggio Palermo.

Animosamente si intromise fra una ventina di contadini armati di tridente, che erano venuti a rissa tra di loro, riuscendo a separarli, e datosi poscia ad inseguire due dei contendenti che tentavano raggiungere un compagno datosi alla fuga per non essere finito dai loro colpi, li raggiunse e con l'energico suo intervento scongiurò nuovo spargimento di sangue. — Monreale (Palermo), 17 luglio 1910.

Dell'Omo Biagio, da Sant'Antimo (Caserta), sottotenente complemento 10 artiglieria campagna (treno).

Animosamente inseguì a cavallo un malfattore armato di rivoltella che era riuscito a sfuggire all'arresto intimatogli da una guardia campestre e, raggiuntolo fu pronto a smontare, lo affrontò e lo assicurò alla giustizia. — Caserta, 1° agosto 1910.

Encomio solenne.

Con determinazione Ministeriale del 6 ottobre 1910:

Bartolotta Cesare, da Isnello (Palermo), maresciallo 52 fanteria, n. 10099-87 matricola.

Affrontò un soldato che minacciava col fucile quanti osassero

avvicinarglisi e, benchè fatto segno ad un colpo di detta arma, dopo viva lotta riuscì, con l'altrui aiuto, ad aver ragione del ribelle. — Spoleto (Perugia), 27 giugno 1910.

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Ragni cav. Ottavio, tenente generale ispettore delle truppe da montagna, esonerato da tale carica e collocato a disposizione per ispezioni.

Pagani cav. Carlo, colonnello commissario direttore commissariato 3° corpo d'armata, promosso maggiore generale commissario e nominato ispettore dei servizi di commissariato:

Con R. decreto del 24 settembre 1910:

Girola cav. Arnoldo, tenente generale comandante 3° corpo d'armata concessagli la medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Abati cav. Emilio — Cattaneo cav. Giovanni — Tamajo cav. Corrado.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Martini Giacomo, capitano in aspettativa per infermità incontrate in servizio, richiamato in servizio.

Martino Giecomo, id. 9 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età.

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età:

Forti cav. Carlo, maggiore 82 fanteria — Salaris cav. Francesco — id. 10 id. — Giamboi cav. Ernesto, id. 73 id. — Tola cav. nobile don Gavino, capitano 45 id. — Cornelio Scipione, id. 83 id.

Con R. decreto del 12 agosto 1910:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria per ragione di età:

Rossi cav. Giustiniano, colonnello comandante in 2° scuola fanteria — Triolo Pietro, capitano 52 fanteria — Pesaro Luigi, id. 62 id. — Gattoni cav. Giovanni. id. 2 alpini.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Bianchetti Giuseppe, tenente carabinieri, trasferito nell'arma di fanteria.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

Marini Camillo, sottotenente 38 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli e nominati comandanti del reggimento per ciascuno indicato:

Moscagatta cav. Giuseppe, 25 fanteria, nominato comandante 4 fanteria.

Sardagna cav. Filiberto, scuola militare, id. id. 66 id.

Bernardoni cav. Alberto, 6 bersaglieri, id. id. 36 id.

Corrado cav. Adolfo, 50 fanteria, id. id. 19 id.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

I seguenti capitani, in aspettativa speciale, sono richiamati in servizio:

Lusena Leonardo — Garofoli Antonio — Gagliardo Antonio — Roulph Pietro — Cossu Francesco.

Con R. decreto del 17 settembre 1910:

Giungi Pietro, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 15 settembre 1910.

Vece Eugenio, id. 46 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio.

Bitulco cav. Giuseppe, id. 27 id., id. in posizione ausiliaria, per ragione di età.

Mastropaolo cav. Pasquale, id. 25 id., id. id., id. id.

Sgueglia della Marra Giuseppe, id. 8 id. — Scapinelli Francesco, id. 65 id., collocati in aspettativa speciale.

Con R. decreto del 18 settembre 1910:

Vezzani Faliero, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio.

Conti Ugo, id. 4 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Barcherini Tito, id. 52 fanteria, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Gualandi Ranieri, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Mosca Cesare, id. 42 id. — De Simone Eduardo, id. applicato stato maggiore comando XII corpo armata, collocati in aspettativa speciale.

Fazzini Gaetano, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 10 settembre 1910.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 21 aprile 1910:

Zappellini Alberto, tenente reggimento cavalleggeri Guide, collocato a riposo, per aver raggiunto i limiti di età, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

Bosso Alessandro, tenente reggimento lancieri di Milano, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

De Sauteiron de Saint Clément nob. Carlo, capitano arsenale costruzione artiglieria Torino, promosso maggiore con anzianità.

Lanza conte Matteo Carlo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma.

Con R. decreto del 7 settembre 1910:

I seguenti capitani d'artiglieria, in aspettativa speciale, sono richiamati in servizio:

Nisco cav. Adolfo — Mentasti Dante — Morra dei conti di Lavriano e dalla Montà nob. Roberto — Maccia Giovanni.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

Lanza conte Mattao Carlo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 23 settembre 1910:

Fiorito Francesco, capitano direzione artiglieria Taranto, collocato in aspettativa per infermità temporarie dipendenti da cause di servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 25 settembre 1910:

Gullo cav. Lorenzo, colonnello capo ufficio fortificazioni Taranto, esonerato dalla carica anzidetta, collocato a disposizione Ministero marina e nominato direttore autonomo genio Taranto (marina).

Reboa cav. Francesco, id. sottodirettore autonomo genio Livorno,

esonerato dalla carica anzidetta e nominato capo ufficio delle fortificazioni Taranto.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 21 luglio 1910:

Torelli cav. Enrico, capitano distretto Sacile, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età.

Paolozzi Pasquale, id. id. Benevento, id. id., id. id.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'11 settembre 1910:

Scoto Filipponeri, tenente medico ospedale Palermo, rettificato il nome come appresso: Scoto Filippo.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 17 settembre 1910:

Fiore Vincenzo, capitano contabile, collocato in aspettativa per infermità temporarie non dipendenti dal servizio.

Sciomachen Francesco, tenente contabile 82 fanteria, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 23 settembre 1910:

Porcu dott. Gavino, segretario di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata.

De Gaudio Sebastiano, applicato di 2ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in effettivo servizio.

Personale tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

Paganini cav. Pio, ingegnere geografo principale di 1ª classe, collocato a riposo, per anzianità di servizio.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con 12 anni di servizio, sono nominati applicati di 5ª classe delle amministrazioni militari dipendenti:

Paganini Erminio — Lo Bianco Salvatore — Andreini Giacinto — Cocco Raimondo — Barbieri Celso — Stambazzi Giuseppe — Verso Gaetano — Ronsisvalle Girolamo — Voltattorni Umberto — Sabbadini Camillo — Di Feo Alfonso — Panagrosso Francesco — Sassaro Giovanni Battista — Santroni Alfonso — Tana Sebastiano — Guerrini Gaetano — Montalto Gaetano — Buonuomo Alessandro.

Con R. decreto del 9 agosto 1910:

Lasagna Giovanni, applicato di 1ª classe — Benelli Giovacchino, id. 1ª id. — Rovida Pio, id. 1ª id., ufficio personali militari vari, collocati a riposo, per infermità non dipendenti dal servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 10 luglio 1910:

Guidelli-Contiguidi conte cav. Augusto, capitano fanteria — Montanari cav. Gio. Battista, id. id., collocati a riposo, per anzianità di servizio.

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° agosto 1910 ed inscritti nella riserva:

Troglia cav. Baldassarre, colonnello fanteria.

Catenacci cav. Luigi, id. personale permanente distretti.

Belli cav. Salvatore, tenente colonnello fanteria.

Battaglia cav. Girolamo, id. id.

Papa cav. Melchiorre, maggiore id.

Pancallo cav. Fortunato, capitano id.

Francia cav. Carlo, colonnello personale permanente distretti.

Faccioli cav. Vittorio, maggiore id. id.

Torello Napoleone, capitano fanteria.

Bertozzi Lorenzo, id. id.

Musso Celestino, id. id.

Dellepiane Benedetto, id. id.

Sacchi Odoardo, id. id.

Con R. decreto del 25 settembre 1910:

Monaco cav. Vincenzo, colonnello direttore autonomo genio Taranto (marina), ricollocato in posizione ausiliaria ed esonerato dall'anzidetta carica.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

Corpaci Filippo, tenente fanteria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva, con lo stesso grado ed anzianità.

Spetia Paolo, id. id., accettata la dimissione dal grado.

Sasselli Pietro, sottotenente id., dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado ed anzianità:

Dellarossa Federico, capitano — Baral Giov. Battista sottotenente — Mingo Carlo, id. — Sollima Francesco, id.

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Macoelin Salvatore, tenente — Paolini Tommaso, sottotenente — Pietrantoni Nicola, (B), id. — Griffith Luigi, id. — Piattoli Annibale, id. — Pallaroni Giuseppe, id. — Grignani Enrico, id. — Campagnoli Ercole, id.

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, ed inscritti con lo stesso grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, in applicazione dell'art. 15 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1696.

Costa Rochis Michele, (B) — Torresi Blando, (B).

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di milizia territoriale:

Giliberti Giuseppe, tenente medico — Rodriguez Alfonso, id. id. — Domenici Olinto, id. id. — Piazza Gaetano, id. id. — Togliani Costantino, id. id. — Nigido Giacomo, id. id. — Alfinito Giuseppe, id. id. — Sforza Cesare, id. id.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, inscritti con l'attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva:

Amprimo Ernesto, tenente medico — Nascarato Giovanni, id. id.— De Gennaro Pasquale, sottotenente medico.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Foroni Anclio tenente medico — Ippoliti Emilio, id. id. — Piaggio Gio. Battista, id. id. — Giorgi Siro Eugenio, id. id.

Con R. decreto del 18 settembre 1910:

De Marinis-Stendardo Mario, sergente in congedo illimitato laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Con R. decreto del 23 settembre 1910:

Luci Nello, militare di 3ª categoria, laureato in zooiatria, nominato sottotenente di complemento nel corpo veterinario militare.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1910*

DEPOSITI ORDINARI

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	69	53,527	23,268	30,259	340,706	344,242
Mesi precedenti dell'anno in corso	33	241,366	73,805	167,561	1,444,749	1,034,871
Somme totali dell'anno stesso	102	294,893	97,073	197,820	1,785,455	1,379,113
Anni 1876-1909	9,043	12,591,010	7,534,107	5,056,903	76,277,616	53,294,933
Somme complessive	9,145	12,885,903	7,631,180	5,254,723	78,063,071	54,674,046

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	69,187,149 05	—	69,187,149 05	60,030,592 19	9,156,556 86
Mesi precedenti dell'anno in corso	285,693,378 70	—	285,693,378 70	231,382,337 94	54,311,040 76
Somme totali dell'anno stesso	354,880,527 75	—	354,880,527 75	291,412,930 13	63,467,597 62
Anni 1876-1909	9,636,918,205 43	453,255,302 55	10,090,173,507 98	8,503,655,359 52	1,586,518,148 46
Somme complessive	9,991,798,733 18	453,255,302 55	10,445,054,035 73	8,795,068,289 65	1,649,985,746 08

RISCOSSIONE D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	1,579	86,642 22
Mesi precedenti dell'anno in corso	167,808	11,005,730 74
Somme dell'anno stesso	169,387	11,092,372 96
Anni 1878-1909	6,061,485	464,499,678 64
Somme complessive	6 230,872	475 592,051 60

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	325	18,759 28	6,656 24
Mesi precedenti dell'anno in corso	1,115	71,371 24	53,673 55
Somme dell'anno stesso	1,440	90,130 52	60,329 79
Anni 1886-1909	74,477	3,846,175 58	2,719,352 78
Somme complessive	75,917	3,936,306 10	2,779,682 57

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio .	6,863	4,639,311 22	1,038,467 —
Mesi precedenti dell'anno in corso	22,598	16,080,225 03	3,355,226 07
Somme dell'anno stesso	29,461	20,719,536 25	4,393,693 07
Anni 1890-1909 .	505,970	363,861,021 50	45,575,983 89
Somme compless.	535,431	384,583,557 75	49,969,676 96

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi

	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di maggio	1097	818	
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	5085	2,449	
Somme dell'anno stesso .	6182	3,267	68,272
Anni 1894-1909	102630	37,273	
Somme compl.	108812	40,540	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributo	
	Quantità	Importo
Mese di maggio .	14,806	90,190 23
Mesi precedenti dell'anno in corso	57,257	357,999 16
Somme dell'anno stesso	72,063	448,189 42
Anni 1899-1909 .	1,228,524	9,077,241 26
Somme compless.	1,300,587	9,525,430 68

DEPOSITI GIUDIZIARI.

	DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di maggio	2,936	1,449,693 43	4,061	1,155,503 72	
Mesi precedenti dell'anno in corso. .	11,449	3,621,274 48	14,725	3,711,526 65	203,937 54
Somme totali dell' anno stesso . .	14,385	5,070,967 91	18,786	4,867,030 37	
Anni 1883-1909	1,136,616	743,096,416 85	1,697,677	725,344,441 74	17,751,975 11
Somme complessive	1,151,001	748 167,384 76	1,716,463	730,211,472 11	17,955 912 65

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di maggio	90	36,084 87	97	47,780 20
Mesi precedenti dell'anno in corso.	461	228,190 30	362	203,542 73
Somme dell'anno stesso	551	264,275 17	459	251,322 93
Anni 1906-1909	3,203	1,517,199 08	2,584	1,201,063 28
Somme complessive.	3,754	1,781,474 25	3,043	1,452,386 21

LIBRETTI RINNOVATI
in conseguenza della riforma contabile approvata con legge 24 dicembre 1908, n. 719

	Quantità
Mese di maggio	290,385
Mesi precedenti dell'anno in corso	866,189
Somma dell'anno stesso	1,156,574
Anno 1909	1,172,018
Somma complessiva	2,328,592

OPERAZIONI ESEGUITE
da uffici diversi da quelli di emissione dei libretti

	QUANTITÀ	
	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	9,254	13,976
Mesi precedenti dell'anno in corso	33,676	46,691
Somme dell'anno stesso	42,930	60,667
Anno 1909	17,459	33,319
Somme complessive	60,389	93,986

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di maggio	883	1,926,055 62
Mesi precedenti dell'anno in corso	5,888	12,800,143 95
Somme dell'anno stesso	6,771	14,726,199 57
Anni 1876-1909	349,715	444,237,881 90
Somme complessive	356,486	458,964,081 47

SOMME
cadute in prescrizione

	Quantità	Importo
Mese di maggio	—	—
Mesi precedenti dell'anno in corso	—	—
Somme dell'anno stesso	—	—
Anni 1905-1909	1,845,224	542,246 84
Somme complessive	1,845,224	542,246 84

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica del saggio e dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 29 settembre 1910:

Danise Silvestro, verificatore metrico di 3ª classe, già in aspettativa per motivi di salute, venne riammesso in servizio dal 1° corrente mese.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 14 aprile 1910:

Porta Cesare, giudice del tribunale civile e penale di Lucera, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, dal 1° marzo a tutto il 31 maggio 1910 con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Chiesa Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Finalborgo, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 400.

Bilenchi Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Siena, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 400.

Riccioli Aurelio, giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700.

Manera Sebastiano, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 400.

Curcio Francesco Paolo, giudice aggiunto di 2ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità, fino a tutto il 31 marzo 1910, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima, per un altro mese, dal 1° aprile 1910, con l'assegno del terzo dello stipendio, continuando a rimanere per lui vacante un posto di giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Roma.

Busca Angelo, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Bannio, in aspettativa per causa d'infermità dal 1° dicembre 1909, è posto fuori del ruolo organico, ai termini dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, dichiarandosi vacante il mandamento di Bannio.

Amodio Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Longobucco, in aspettativa per

causa d'infermità dal 16 dicembre 1909, è posto fuori del ruolo organico, ai termini dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, dichiarandosi vacante il mandamento di Longobucco.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, per il triennio 1910-1912:

Agazzi Agostino, nel 1° mandamento di Genova.
Zaccaria Giulio, nel 2° mandamento di Verona.
Cambise Andrea, nel 6° mandamento di Roma.

Il R. decreto del 17 marzo 1910, riguardante il richiamo in servizio del giudice aggiunto di 1ª categoria, Trotta Alfredo, è revocato.

I seguenti vice pretori mandamentali sono confermati nell'ufficio per il triennio 1910-1912, presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Testa Nicola, presso il mandamento di Frigento.
Molinari Michele, id. di Sant'Angelo dei Lombardi.
Valente Erasmo, id. di Gaeta.
Di Nocera Giuseppe, id. di Isernia.
Iaricci Pietro Angelo, id. di Carovilli.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Pratesi Ulisse, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Dicomano.

Con R. decreto del 17 aprile 1910:

Balestri cav. Adolfo, presidente del tribunale civile e penale di Lucca, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per tre mesi, dal 6 aprile 1910, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Rispoli cav. Gennaro, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è nominato consigliere della Corte d'appello di Trani, con l'attuale stipendio di L. 6000.

Rossi Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Catania, è nominato, per anzianità, consigliere della Corte d'appello di Messina, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Muggia Napoleone, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è nominato, per merito, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte di appello di Messina, è destinato in funzioni di presidente di sezione presso il tribunale civile e penale di Messina, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Sirolli Filomeno, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato, per merito, presidente del tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Grimaldi Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Avellino, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Sorgenti Uberti Gennaro, giudice del tribunale civile e penale di Bari, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per tre mesi, a decorrere dal 1° aprile 1910, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-912:

Mara Giuseppe, nel mandamento di Dicomano.
Corso Vincenzo, id. di Casacalenda.
De Paschinis Odoardo, id. di Napoli (9°).
Di Pace Antonio, id. di Napoli (2°).
Merolla Federico, id. di Napoli (4°).
Massa Francesco, id. di Napoli (8°).

I seguenti vice pretori mandamentali sono confermati nell'ufficio pel triennio 1910-912 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Prisco Luigi, presso il mandamento di Torre Annunziata.
Pugliese Giuseppe, id. di Torricella Peligna.
Rosolino Roberto, id. di Napoli (1°).
Sciarrino Giuseppe, id. di Termini Imerese.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Soprano Enrico dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1910:

Peretti Griva Domenico, uditore presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato a prestare servizio al 7° mandamento di Torino.

Donati Pietro, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Torino, è destinato a prestar servizio nel 5° mandamento di Torino.

Guggino Ignazio, uditore presso il tribunale civile e penale di Palermo, è destinato a prestar servizio alla pretura urbana di Palermo.

Chieffo Raffaele, uditore presso il tribunale civile e penale di Roma, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Roma.

Murano Serafino, uditore presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Catanzaro.

Guarriello Nicola, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Benevento, è destinato a prestare servizio nel mandamento di Benevento.

Colonnello Antonio, uditore presso il tribunale civile e penale di Lanciano, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Lanciano.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1910, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1910:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, coll'annuo stipendio di lire 1200, a decorrere dal 1° dicembre 1909:

Giannesini Ugo, alunno in servizio al casellario centrale.
Tordela Guido, id. del tribunale civile e penale di Potenza.
Flauti Emilio, id. della R. procura presso il tribunale di Gerace.
Scurto Vittorio, id. al tribunale civile e penale di Palermo.
Mandrelli Luigi, id. della pretura di Todi.
Aurelio Arturo, id. della 1ª pretura urbana di Roma.
Giuffrida Calcedonio, id. della Corte d'appello di Catania.
Atzori Antonio Efisio, id. destinato alla 1ª pretura di Sassari.
Martelli Silvio, id. della pretura di Forlì.
Magliano Ciro, id. del tribunale civile e penale di Napoli.
Rossini Gioacchino, id. del tribunale di Arezzo.
Lao Antonio, id. del tribunale civile e penale di Catania.
Bruscalupi Giovanni, id. del tribunale di Grosseto.
Cimino Umberto, id. della Corte d'appello di Napoli.
Perretti Alberto, id. della pretura di Cesena.
Gilè Adolfo, id. della 1ª pretura urbana di Roma.
La Porta Giovanni Battista, id. della procura generale presso la Corte d'appello di Palermo.
Grasso Salvatore, id. del tribunale di Catania.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1200, a decorrere dal 1° gennaio 1910:

Cannata Giovanni, alunno della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.
Pulvirenti Gaetano, id. della procura generale presso la Corte d'appello di Catania.
Capassi Ottavio, id. in servizio alla pretura di Avola.
Stelluto Lorenzo, id. della 1ª pretura di Bergamo.
Busacca Giovanni, id. destinato alla pretura di Vittoria.
Vanni Virgilio, id. della Corte d'appello di Roma.
Tamburino Agrippino, id. destinato alla pretura di Caltagirone.
Catastini Raffaello, id. al tribunale di Roma.

È promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1200, a decorrere dal 1° febbraio 1910:

Giordani Federico, alunno alla pretura di Barletta.

Con R. decreto del 14 aprile 1910:

Barbadoro Vincenzo, cancelliere della pretura di Sogliano al Rubicone, è, a sua domanda, collocato a riposo dal 1° aprile 1910 per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1 lett. *A* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Con R. decreto del 14 aprile 1910:

Adone Elviro, segretario della R. procura presso il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, con l'attuale stipendio di L. 3000.

Romano Salvatore, vice cancelliere del tribunale di Catanzaro, in aspettativa per infermità fino al 15 aprile 1910, à, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi, a decorrere dal 16 aprile 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Cammisa Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Davoli in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese, a decorrere dal 1° aprile 1910, con l'assegno corrispondente alla metà del suo stipendio di L. 1500.

Capomagi Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Orte, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei, a decorrere dal 23 marzo 1910, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 1500.

È concesso alla famiglia dell'aggiunto di cancelleria del tribunale di Taranto, Alfieri Nicola, un assegno alimentare mensile, pari alla metà del suo stipendio di L. 1500, con decorrenza dal 16 marzo 1910 e fino al termine della sospensione, da esigersi in Taranto con quietanza della signora De Felice Carmela, moglie dello stesso funzionario.

Corradi Giovanni, alunno di 1ª classe della pretura urbana di Genova, è, a sua domanda, destinato alla 1ª pretura di Genova, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Cammilleri Sebastiano, già alunno gratuito della 5ª pretura di Palermo, nominato alunno di 2ª classe e destinato alla 1ª pretura di Genova, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812, ove non ha ancora preso possesso, è tramutato alla pretura urbana di Genova.

Bisogno Giuseppe, alunno di 2ª classe in servizio alla pretura di Tolmezzo a sensi della legge 24 maggio 1908, n. 204, in luogo dell'agiunto di cancelleria Cicalò Virgilio, in servizio al casellario centrale, è destinato al tribunale di Bergamo, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Lo Presti Carmelo, alunno di 2ª classe alla pretura di Occhiobello, di sensi del R. decreto 27 dicembre 1908. n. 812, dove ancora non ha preso possesso, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi sei, a decorrere dall'11 aprile 1910.

Cagnina Giuseppe, alunno gratuito del tribunale di Caltanissetta, è applicato alla pretura urbana di Palermo, ai sensi dell'art. 19 della legge 18 luglio 1907, n. 512, per la durata di mesi sei, e con la mensile indennità di L. 75 sul capitolo 10 del bilancio, fino a che sarà mantenuto in detta temporanea applicazione, a decorrere dal giorno in cui vi assumerà le funzioni.

Con R. decreto del 17 aprile 1910:

Sardella Beniamino, vice cancelliere del tribunale di Lucera, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni perchè sottoposto a procedimento penale, è richiamato in servizio dal 16 aprile 1910, ed è nominato cancelliere della pretura di San Nicandro Garganico con l'attuale stipendio di L. 2000, rimanendo revocato il decreto Ministeriale 27 gennaio 1910 che lo sospese dall'esercizio delle funzioni. Saranno pagati al detto funzionario gli stipendi scaduti e non percetti dal 28 gennaio 1910 in poi, sotto deduzione delle somme pagate a titolo di assegno alimentare concesso alla sua famiglia.

Bobbio Alfredo, vice cancelliere del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Capua, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Vigorelli Luigi, vice cancelliere del tribunale di Lodi, è nominato cancelliere della pretura di Lodi, con l'attuale stipendio di L. 2000.

Donno Luigi, cancelliere della pretura di Tricase, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi, a decorrere dal 6 aprile 1910, con l'assegno corrispondente alla metà del suo stipendio di L. 2000.

Fisichella Ignazio, segretario della R. procura presso il tribunale di Castrovillari, in aspettativa per infermità fino al 15 aprile 1910 è, a sua domanda confermato nella stessa aspettativa, per altri tre mesi, a decorrere dal 16 aprile 1910, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreto Ministeriale del 17 aprile 1910:

Bonaiuto Luigi, cancelliere della pretura di Capua, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'attuale stipendio di L. 2,500,

Avoni Silvio, cancelliere della pretura di Lodi, è nominato vice cancelliere del tribunale di Lodi, con l'attuale stipendio di L. 200.

Notari

Con R. decreto del 24 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1910:

Venuti Alessandro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Norma, distretto notarile di Roma.

Peretti Gio. Battista, notaro residente nel comune di Locana, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Ingra, stesso distretto.

Caglio Alfonso, notaro residente nel comune di Siculiana, distretto notarile di Girgenti, è traslocato nel comune di Porto Empedocle stesso distretto.

Fatta Giuseppe, notaro, residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Santa Flavia, distretto notarile di Palermo.

D'Ettore Agostino, notaro residente nel comune di Mafalda, distretto notarile di Larino, è traslocato nel comune di Montenero di Bisaccia, stesso distretto.

Montanari Tommaso, notaro residente nel comune di Montelongo, distretto notarile di Larino, è traslocato nel comune di Montorio nei Frentani, stesso distretto.

Barassi Luigi, notaro residente nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Vimercate, stesso distretto.

Curzio Alessandro, notaro residente nel comune di Tortorella, distretto notarile di Sala Consilina, è traslocato nel comune di Santa Marina, stesso distretto.

Gianì Salvatore, notaro residente nel comune di Contessa Entellina, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Giardinello, stesso distretto.

Pasquale Francesco, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Borgiallo, distretto notarile d'Ivrea, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Roberto Giuseppe, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di San Felice Slavo, distretto notarile di Larino, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Amandolini Alessandro, è dichiarato decaduto dalla nomina di notaro nel comune di Appignano, distretto notarile di Macerata,

per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Carreri Raffaele, notaro residente nel comune di San Giorgio Morgeto, distretto notarile di Palmi, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Fruttero Edoardo, notaro residente nel comune di Savigliano, distretto notarile di Saluzzo, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Romano Tommaso, notaro residente nel comune di Ripalimosano, distretto notarile di Campobasso, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 13 aprile 1910:

È concessa:

Al notaro De Vita Olinto una proroga fino a tutto il 7 maggio 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pietracupa, distretto notarile di Campobasso.

Al notaro Rossi Giustino una proroga fino a tutto il 16 giugno 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Paludi, distretto notarile di Rossano.

Al notaro Velio Ballerini Carlo, una proroga fino a tutto il 25 ottobre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Torino.

Al notaro Cirelli Giuseppe una proroga fino a tutto il 7 giugno 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bardolino, distretto notarile di Verona.

Con decreto Ministeriale del 14 aprile 1910:

È concessa:

Al notaro Rizzo Gaetano una proroga fino a tutto il 30 giugno 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi.

Al notaro Attaguile Francesco una proroga fino a tutto il 25 ottobre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone.

Al notaro Pompa Michele una proroga fino a tutto il 7 novembre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Genzano, distretto notarile di Potenza.

Con R. decreto del 24 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1910:

Seminatore Giuseppe, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Sondrio, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, con con decorrenza dal 29 dicembre 1909.

Archivi notarili.

Personale subalterno.

Cimino Giacomo è nominato copista nell'archivio notarile di Reggio Calabria, con l'annuo stipendio di L. 600.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 17 aprile 1910:

Carlucci Salvatore, usciere di 3ª classe nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Napoli, per ragioni disciplinari, è sospeso dall'ufficio per cinque giorni, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 14 aprile 1910:

De Grazia Francesco, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti di Noto.

Con decreto Ministeriale del 17 aprile 1910:

De Micheli Carlo, subeconomo dei benefizi vacanti di Tradate, Appiano e del 3° mandamento amministrativo di Como, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti di Milano.

Culto.

Con R. decreto del 31 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo:

È stato concesso il *R. Assenso* alla unione della prebenda della Penitenzieria, già annessa al canonicato cattedrale di Camerino, al canonicato di cui è attualmente investito, nello stesso capitolo, il sacerdote Giulio Cardini.

Con R. decreto del 31 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo:

È stato approvato lo statuto organico della chiesa evangelica italiana in Firenze, via dei Berci, n. 7, visto d'ordine di Sua Maestà, il ministro guardasigilli.

Con R. decreto del 3 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 15 successivo:

È stato parzialmente accolto il ricorso del parroco di Cipressa contro la decisione del 9 marzo 1908, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio negò la reiscrizione d'ufficio nel bilancio del comune di Cipressa per l'anno 1908, di due assegni per spese di culto rispettivamente di L. 117.18 e di L. 80.

È stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal parroco della chiesa di San Giovanni Battista in Celano contro la decisione del 5 luglio 1906 della Giunta provinciale amministrativa di Aquila, che confermò la sua precedente decisione del 26 aprile 1906, con la quale aveva soppresso dal bilancio del comune di Celano la somma di L. 367.68 per le spese di culto.

Con R. decreto del 7 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1910:

Sono stati autorizzati ad accettare:

Il seminario vescovile di Mantova il legato di L. 2000, disposto dal fu sac. Luigi Hoob.

La fabbriceria parrocchiale di Besate il legato di L. 1000, disposto dal fu Naborre de Capitani da Sesto.

La fabbriceria parrocchiale di Fossò due legati, uno di L. 3000, e l'altro di L. 1000, disposti dal fu sac. Fortunato Menni.

La fabbriceria parrocchiale di Gadesco il legato di L. 2000, disposto dal fu Giuseppe Rozzi.

Il parroco di San Bernardo in Narzole il legato di un terreno, disposto dal fu Luigi Carosso.

La fabbriceria parrocchiale di San Giacomo di Corte, comune di Santa Margherita Ligure, il legato di L. 3000, disposto dal fu Emanuele Filippo Canepa.

Il parroco di Sant'Antimo in Sant'Antimo il legato di un fondo rustico, disposto dalla fu Giuseppa Flagiello.

La fabbriceria parrocchiale di Solbiale Comasco il legato di una cartella del Debito pubblico dell'annua rendita di L. 50 al 5 0[0, disposto dal fu Severino Bianchi.

Con R. decreto del 14 aprile 1910:

È stato concesso il *R. Exequatur* al decreto della S. Congregazione Concistoriale col quale monsignor Cisleno Veneri, vescovo di Acquapendente, è stato nominato amministratore apostolico della vacante diocesi di Bagnorea.

È stato concesso il *R. Exequatur* al decreto della S. Congregazione Concistoriale col quale monsignor Prospero Scaccia è stato nominato amministratore apostolico della vacante diocesi di Tivoli.

In virtù del *R. Patronato*, ed in seguito a sua domanda, monsignor Tommaso Valerio Valeri è stato nominato alla sede arcivescovile di Brindisi, con l'annessa amministrazione perpetua della diocesi di Ostuni.

Con Sovrana determinazione del 14 aprile 1910:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alla Bolla del 3 novembre 1909, con la quale il vescovo di Isernia, in seguito a fa-

coltà ottenuta dalla Sacra Congregazione del Concilio, ha concesso al sacerdote Alfredo Gentile l'annua pensione di L. 500 sulle rendite della parrocchia di Pettoranello, della quale il sacerdote medesimo era titolare, e alla quale ha rinunziato.

Con R. decreto del 17 aprile 1910:

È stato concesso il *R. Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Visco sac. Francesco al canonicato tesorierale nel capitolo cattedrale di Castellammare di Stabia.

Bruni sac. Francesco al canonicato di 2ª erezione nel capitolo cattedrale di Sora.

Lecca sac. Francesco al beneficio parrocchiale di San Nicolò Gerrei.

Capriotti sac. Carlo al beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Appignano nel Tronto.

Vanni sac. Pio al beneficio parrocchiale di San Martino in Venti, comune di Rimini.

Corradini sac. Antonio al beneficio parrocchiale di Longhena.

Rosa sac. Luigi al beneficio parrocchiale di San Matteo Apostolo in Valdantena di Pontremoli.

Dall'Aglio sac. Enrico al beneficio parrocchiale di San Cassiano in Decimo di Campiano, comune di Ravenna.

Benni sac. Virgilio al beneficio parrocchiale di Santa Maria del Ponte in Senigallia.

Con Sovrane determinazioni del 17 aprile 1910:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet:*

All'atto del capitolo cattedrale di Sarsina, col quale il sacerdote Luigi Testi è stato eletto vicario capitolare di quella diocesi.

Alla Bolla vescovile con la quale al sacerdote Roberto Coin è stato conferito il canonicato suddiaconale nel capitolo cattedrale di Padova.

Ministero di grazia e giustizia.

Con R. decreto del 3 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1910:

Azzariti cav. Gaetano, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, destinato al gabinetto del ministro guardasigilli, cessa da tale destinazione, a decorrere dal 1° aprile 1910.

Gismondi avv. Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Messina, è destinato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per esercitarvi le funzioni di segretario particolare del guardasigilli, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Con R. decreto del 3 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1910:

Tholosano di Valgrisanche cav. Ernesto, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, destinato ad esercitare le funzioni di capo del gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato, cessa da tale destinazione, a decorrere dal 1° aprile 1910.

De Monaco cav. Gennaro, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è destinato ad esercitare le funzioni di capo del gabinetto del sottosegretario di Stato, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Pastore cav. Fiorvisaggio, primo segretario alla Corte dei conti, è chiamato a prestar servizio nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti per esercitarvi le funzioni di segretario particolare del sottosegretario di Stato, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Con R. decreto del 21 aprile 1910:

D'Amolio comm. Mariano, consigliere della Corte d'appello di Roma, in funzioni di capo del gabinetto del guardasigilli, cessa, a sua domanda, da tali funzioni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Magistratura.

Con R. decreto del 24 febbraio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1910:

Corsi cav. Adone, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 10 marzo 1910, posto fuori del ruolo organico con R. decreto del 2 settembre 1909, è collocato a riposo dall'11 marzo 1910, ai termini dell'art. 1, lett. *B*, del testo unico delle leggi civili e militari, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di tribunale.

Con R. decreto del 21 aprile 1910:

Policreti cav. Giovanni Battista, presidente del tribunale civile e penale di Tolmezzo, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio dal 1° maggio 1910, ai termini dell'art. 1, lett. *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Monari Augusto, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Verbicaro, in aspettativa per infermità a tutto il 20 aprile 1910, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per sei mesi dal 21 aprile 1910 con l'assegno in ragione della metà dello stipendio ed è dallo stesso giorno 21 aprile 1910 collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura dichiarandosi vacante il mandamento di Verbicaro.

Costamagna Carlo, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Genova, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, coll'annua indennità di L. 700.

Fusilli Domenico, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Cavarzere, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa d'infermità per 2 mesi, dal 6 aprile 1910, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Cavarzere.

Sborselli Giuseppe, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 17 aprile 1910, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per un altro mese, dal 18 aprile 1910, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Popoli.

Del Pozzo Tommaso, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Staiti, con sede in Brancaleone Marina, in aspettativa per causa d'infermità dal 16 gennaio 1910, è posto fuori del ruolo organico ai termini dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, dichiarandosi vacante il mandamento di Staiti, con sede in Brancaleone Marina.

Vescovi Camillo, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Mel, in aspettativa per infermità a tutto il 15 aprile 1910, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 16 aprile 1910, presso lo stesso mandamento di Mel, con le medesime funzioni.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-1912:

Iannelli Francesco, nel mandamento di Castroreale.

Remondini Alfredo, id. di Lugagnano Val d'Arda.

Del Pero Manlio, id. di Bellano.

Maglienti Salvatore, vice pretore del mandamento di Burgio, è tramutato al mandamento di Sciacca.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Clemente Agostino dallo ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Spezia.

Con decreto Ministeriale del 22 aprile 1910:

Gariboldi Giuseppe, uditore presso il tribunale civile e penale di Forlì, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Sant'Arcangelo di Romagna.

Burderi Vincenzo, uditore presso la Corte di appello di Catania, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Noto.

Calderazzi Luigi, uditore presso la R. procura del tribunale civile

e penale di Roma, è destinato a prestare servizio nel 3° mandamento di Roma.

Anichini Ugolino, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Siena, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Siena.

Cardinale Costantino, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Palermo, è destinato a prestare servizio nel 2° mandamento di Palermo.

Con R. decreto del 24 aprile 1910:

Desiderio cav. Gaetano, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità a tutto il 30 aprile 1910, e temporaneamente posto fuori ruolo organico della magistratura, è confermato a sua domanda, nell'aspettativa stessa ai sensi dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, dal 1° maggio a tutto ottobre 1910, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio, continuando a rimanere fuori del ruolo organico.

Di Stasio cav. Guglielmo, consigliere di Corte d'appello, in aspettativa per infermità a tutto il 15 aprile 1910 e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato nell'aspettativa stessa, dal 16 aprile 1910, ai termini dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio, continuando a rimanere fuori del ruolo organico.

Raffaglio Giovanni, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Lovere, è tramutato al tribunale civile e penale di Breno, a sua domanda, cessando dalle anzidette funzioni.

Di Martino Ernesto, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Sant'Agata di Militello, è nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, con l'attuale stipendio di L. 4000, cessando dalle enzidette funzioni.

Mercadante Francesco, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo, è nominato, a sua domanda, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, con l'attuale stipendio di L. 5000.

Manca Agostino, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Oristano, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 400.

Tiscornia Giuseppe, giudice di 2ª categoria con funzione di pretore nel 2° mandamento di Spezia, è collocato in aspettativa a sua domanda, per cause d'infermità, per un mese, dall'11 aprile 1910, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso 2° mandamento di Spezia.

Musmanno Raffaele, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspettativa per cause d'infermità dal 1° febbraio 1910, pel quale fu lasciato vacante il mandamento di Santa Fiora, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per due mesi, dal 1° maggio 1910, con l'assegno del tezo dello stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico, dichiarandosi vacante il mandamento di Santa Fiora.

Casulli Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Poggiardo, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dal 26 dicembre 1909, è richiamato in servizio dalla data del presente decreto, presso lo stesso mandamento di Poggiardo, revocandosi la sospensione inflittagli e ordinandosi la restituzione degli arretrati dello stipendio, corrispondenti alla durata della sospensione.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio **1910-912**:

Mistretta Vincenzo, nel mandamento di Bagheria.

Tocci Samuele, id. di Cerzeto.

Miata Tommaso, nel 3° mandamento di Palermo.

Sono accettate le dimissioni rassegnate:

da Gallegra Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Mauro Castelverde;

da Ricca Mario, dall'ufficio di vice pretore del 5° mandamento di Genova.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 21 aprile 1910:

Sammartano Giovanni, cancelliere della pretura di San Sosti, in aspettativa per infermità fino al 31 gennaio 1910, è, a sua domanda, collocato a riposo per infermità, ai sensi dell'art. 1, lett. B, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, a decorrere dal 1° febbraio 1910.

De Vivo Raffaele, cancelliere della pretura di Ruffano, in aspettativa per infermità fino al 21 aprile 1910, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Noci, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi, a decorrere dal 22 aprile 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Rondolino Federico, cancelliere della pretura di San Benigno Canavese, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per sei mesi, a decorrere dal 1° maggio 1910, con l'assegno corrispondente alla metà del suo stipendio di L. 2000.

D'Isa Francesco, cancelliere della pretura di San Chirico Raparo, in aspettativa per infermità fino al 30 aprile 1910, per il quale è stato lasciato vacante il posto nella pretura di Castelbaronia, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° maggio 1910, ed è tramutato alla pretura di Castelbaronia.

Marazzi Achille, vice cancelliere del tribunale di Ravenna, in aspettativa per infermità fino al 15 marzo 1910, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Mercato Saraceno, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri quattro mesi, a decorrere dal 16 marzo 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Pasero Onorato, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Genova, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale di Saluzzo, con l'attuale stipendio di L. 4000.

Il nostro decreto 16 dicembre 1909, col quale Ginatta Cristoforo, già cancelliere della pretura di Chiavari, nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Messina, fu tramutato alla R. procura presso il tribunale di Saluzzo, è revocato.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e Presidenziali, ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del cancelliere della pretura di Gorgonzola, Sanbenedetto Angelo, morto il 20 marzo 1910, al cognome Sanbenedetto, è sostituito quello di Sambenedetto, ed al nome Angelo sono sostituiti quelli di Michele Arcangelo.

Sono accettate le volontarie dimissioni presentate da Mantile Francesco dalla carica di cancelliere della pretura di Andretta, a decorrere dal 2 marzo 1910.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1910:

Fiore Carlo, cancelliere del tribunale di Castiglione delle Stiviere, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, a decorrere dal 21 aprile 1910, perchè sottoposto a procedimento penale.

Billi Vincenzo, cancelliere del tribunale di Rieti, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Messina, con l'attuale stipendio di L. 3500, ed è adibito al servizio d'ispezione della circoscrizione di Messina, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° maggio 1910, con l'annuo assegno di L. 500 e con l'obbligo di risiedere nella sede della sua circoscrizione.

De Peppo Nicola, vice cancelliere del tribunale di Potenza, in aspettativa per infermità fino al 12 aprile 1910, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa fino al 30 giugno 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Antonelli Leopoldo, cancelliere della pretura di Urbania, è sospeso dall'ufficio per giorni 15 al solo effetto della privazione dello

stipendio e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione della sua scorretta condotta.

Goffi Chiaffredo, segretario della R. procura presso il tribunale di Savona, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Genova con l'attuale stipendio di L. 3500.

Cutelli Gustavo, aggiunto di cancelleria della pretura di Molfetta, in aspettativa per infermità sino al 14 aprile 1910, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi, a decorrere dal 15 aprile 1910, con la continuazione dell'attuale assegno.

Azzariti Matteo, aggiunto di cancelleria della pretura di Busto Arsizio, è, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n 812, destinato alla pretura di Bitonto.

Cantarone Rodolfo, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Cremona, è destinato al tribunale di Cremona, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Goldaniga Giovanni, alunno di 2ª classe del tribunale di Cremona, è destinato alla 2ª pretura di Cremona, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812.

Zanframundo Francesco Saverio, alunno di 1ª classe destinato alla pretura di Salice Salentino, ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 812, è, ai sensi dello stesso R. decreto, destinato alla pretura di Ortanova, lasciandosi vacante per l'aspettativa dell'aggiunto di cancelleria, Galaffa Gaetano, il posto nella pretura di Salice Salentino.

Leonardi Paolo, alunno di 2ª classe del tribunale di Caltanissetta, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due, a decorrere dal 1° aprile 1910, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 900.

L'applicazione alla pretura di Gavirate dell'alunno gratuito del tribunale di Parma, Ponze de Leon Antonino, è prorogata di altri sei mesi, con la continuazione dell'indennità mensile di L. 75 sul capitolo 10 del bilancio, fino a che il detto funzionario sarà mantenuto nell'attuale temporanea applicazione.

Con R. decreto del 24 aprile 1910:

Leone Alfonso, cancelliere della pretura di Aiello, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni perchè sottoposto a procedimento penale, è destituito dall'impiego dal 27 febbraio 1910. Dal detto giorno cesserà l'assegno alimentare alla di lui famiglia concesso col decreto 30 novembre 1907.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 5 gennaio 1910:

È concessa:

al notaro Potorti Felice una proroga fino a tutto il 7 marzo 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Luca, distretto notarile di Gerace.

Con R. decreto del 17 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo:

Biondi Giovanni Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Piana dei Greci, distretto notarile di Palermo.

Martinetti Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fusignano, distretto notarile di Ravenna.

Rivalta Rinaldo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna.

Mazzone Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone.

Thomas Gustavo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Villanova Mondovì, distretto notarile di Mondovì.

De Besi Francesco, notaro residente nel comune di Brendola, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Peschiera, distretto notarile di Verona.

Battaglia Pasquale, notaro residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Boscoreale, stesso distretto.

Ferranti Deodato, notaro residente nel comune di Borgetto, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Cinisi, stesso distretto.

Massarelli Pompilio, notaro residente nel comune di Castelmorrone, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Orta d'Atella, stesso distretto.

Bocconi Luigi, notaro residente nel comune di Lodi Vecchio, distretto notarile di Lodi, è traslocato nel comune di Lodi.

Barletta Gaetano, notaro residente nel comune di San Cono, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di San Michele Ganzeria, stesso distretto.

Musone Serra Giuseppe, notaro residente nel comune di Torretta, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Palma Montechiaro, distretto notarile di Girgenti.

Scaminaci Michele, notaro nel comune di Spezia, distretto notarile di Sarzana, è traslocato nel comune di Trapani.

Badino Bartolomeo, notaro residente nel comune di Vasia, distretto notarile di Oneglia, è traslocato nel comune di Coldirodi, distretto notarile di San Remo.

Berio Enrico, notaro residente nel comune di Coldirodi, distretto notarile d San Remo, è traslocato nel comune di Vasia, distretto notarile di Oneglia.

Vinzoni Angelo è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Framura, distretto notarile di Sarzana, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con R. decreto del 10 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1910:

Scorza Salvatore, candidato notaro, è nominato notaro colle residenza nel comune di Cassano Ionio, distretto notarile di Castrovillari.

Salerni Giuseppe Biagio, notaro nel comune di Altomonte, distretto notarile di Castrovillari, è traslocato nel comune di Cassano Ionio, stesso distretto.

Cipolloni-Cannella Renato, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Tornimparte, distretto notarile di Aquila.

Marinucci Luigi, notaro residente nel comune di Cittareale, distretto notarile di Aquila, è traslocato nel comune di Borbona, stesso distretto.

Moltoni Giuseppe, notaro residente nel comune di Castiglione d'Intelvi, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Chiesa, distretto notarile di Sondrio.

Marchesi Enrico, notaro residente nel comune di Delebio, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Sondrio.

Franchi Ernesto, notaro residente nel comune di San Damiano Macra, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Cervasca, stesso distretto.

Salvati Biagio, notaro residente nel comune di Rotonda, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Molvito, distretto notarile di Castrovillari.

Calestini Silvio Evaristo, notaro residente in Rezzoaglio, frazione del comune di Santo Stefano d'Aveto, distretto notarile di Chiavari, è traslocato nel comune di Sestri Levante, stesso distretto.

Riontino Adamo, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Castelluccio dei Sauri, distretto notarile di Lucera, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Meloni Gavino, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Silanus, distretto notarile di Sassari, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Bussi Luigi Carlo, notaro residente nel comune di Cortazzone, distretto notarile di Asti, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Colacino Giuseppe, notaro residente nel comune di Motta Santa Lucia, distretto notarile di Nicastro, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 10 aprile 1910:
registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1910:

Antola Prospero, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Chiavari.

Musso Cesare, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Castiglione Chiavarese, distretto notarile di Chiavari.

Bestoso Emanuele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ceriale, distretto notarile di Finalborgo.

Del Felice Pietro, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Ardenno, distretto notarile di Sondrio.

Amandolini Alessandro, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Esanatoglia, distretto notarile di Macerata.

Ercolani Mario, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Piano del Voglio, distretto notarile di Bologna.

Filippini Arturo, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna.

Capelli Corrado, notaro nel comune di Savigno, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Castel San Pietro, stesso distretto.

Angeletti Gaetano, notaro residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bazzano, stesso distretto.

Bonorino Nicolò Pietro, notaro residente nel comune di Boscomarengo, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Calice Ligure, distretto notarile di Finalborgo.

Formichella Pietro, notaro residente nel comune di Moiano, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di San Giorgio la Molara, stesso distretto.

Santopadre Vincenzo, notaro residente nel comune di Carpineto Romano, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Segni, stesso distretto.

Celio Carlo, notaro residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Tortona, è traslocato nel comune di Pontecurone, stesso distretto.

Ghislieri Amilcare, notaro residente nel comune di Casalnoceto, distretto notarile di Tortona, è traslocato nel comune di Viguzzolo, stesso distretto.

Peloni Pietro, notaro residente nel comune di Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio.

Boggiano Francesco, notaro nel comune di Sampierdarena, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1910:

È concessa:

al notaro Ruffo Francesco una proroga fino a tutto il 26 giugno 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Planiga, distretto notarile di Gerace;

al notaro Bernardi Francesco una proroga fino a tutto il 1° luglio 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Tortona;

al notaro Casella Guido una proroga fino a tutto il 1° ottobre 1910 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Lucca.

Archivi notarili.

Personale subalterno.

Barbotti Agostino è nominato copista nell'archivio notarile provinciale di Brescia, con l'annuo stipendio di L. 1000.

Pinchera Andrea, sotto archivista nell'archivio notarile distrettuale di Cassino, coll'annuo stipendio di L. 1000, è promosso archivista coll'annuo stipendio di L. 1200.

D'Ambrosio Vincenzo, copista nell'archivio notarile distrettuale di Cassino, coll'annuo stipendio di L. 800, è promosso sotto archivista coll'annuo stipendio di L. 1000.

Tommassi Roberto, copista nell'archivio notarile distrettuale di Cassino, con l'annuo stipendio di L. 600, è assegnato alla classe superiore coll'annuo stipendio di L. 800.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 10 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1910:

Il R. decreto del 20 marzo 1910 col quale Manisera Giuseppe, segretario di 3ª classe della carriera amministrativa nell'Economato dei benefici vacanti di Palermo, veniva, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per un mese dal 1° aprile 1910, è revocato.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 25 aprile 1910:

Sono accettate le dimissioni di Lemmi cav. Damiano, dall'ufficio di subeconomo di Fiesole.

Culto.

Con R. decreto del 3 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1910:

È stato respinto il ricorso del comune di Poppi contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo, in data del 5 aprile 1909, che dichiarò obbligatorio per il detto comune il contributo di L. 408.15, corrispondente al terzo della spesa prevista per il restauro della casa canonica della parrocchia di San Iacopo nella frazione Maggione.

Con R. decreto del 7 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1910:

Il ricorso del parroco della Chiesa di San Pier Vernotica, in data del 30 gennaio 1909, è stato accolto per quanto concerne l'assegno al sagrestano, che dovrà esser ripristinato nel bilancio comunale, ed è respinto per gli assegni all'organista ed al quaresimalista, radiati dal bilancio medesimo, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione dell'11 marzo 1908 e dal Consiglio comunale con deliberazione del 15 febbraio 1905.

Con R. decreto del 14 aprile 1910,
registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1910:

È stato concesso il *R. Assenso* alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS. Nome di Maria in Santa Maria della Versa.

Sono stati autorizzati ad accettare:

la fabbriceria parrocchiale di San Giovanni Battista in Asso la donazione di un appezzamento di terreno per erigervi un ricreatorio festivo, fatta dalla signora Carolina Mezzario vedova Busnè;

il parroco di San Nicola in Aversa il legato di alcuni stabili e della rendita pubblica di annue L. 355, disposto dalla fu signora Carlotta Bazzicalupo vedova Caracciolo;

la fabbriceria parrocchiale di Camponogara il legato della somma di L. 3000, disposto dal fu sacerdote Fortunato Menin;

il titolare ed il presidente della amministrazione del Buon Consiglio in Ceratti di Bores il legato della somma di L. 2300 disposto dal fu Bartolomeo Cerutti;

il parroco di San Quirino in Correggio il legato di una casa in quella città, disposto dalla fu Giuseppa Bellelli;

il presidente del Consiglio degli istituti ospitalieri in Milano il legato della somma di L. 600, disposto dalla fu Teresa Bennati;

la fabbriceria parrocchiale di Parabiago l'eredità lasciatale dalla fu Eugenia Repostini.

La fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Samolaco il legato della somma di L. 2000, disposto dalla fu Caterina Zuccoli.

Il parroco di San Sebastiano al Vesuvio il legato di un basso con piccolo casotto, disposto dalla fu Teresa di Fiore.

L'Amministrazione parrocchiale di Tavagnasco il legato della somma di L. 3000, disposto dal fu Antonio Girodo-Barbassa.

Con R. decreto del 21 aprile 1910:

È stato concesso il *R. exequatur* alla Bolla pontificia del 7 gennaio 1910, con la quale monsignor Anastasio Antonio Rossi è stato nominato arcivescovo della diocesi di Udine.

Con Sovrana determinazione del 21 aprile 1910:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet:*

alla Bolla vescovile, con la quale al sac. Francesco Sermosi è stato conferito il canonicato di Santa Croce nel capitolo cattedrale di Cagli.

Con R. decreto del 24 aprile 1910:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Penzo sacerdote Luigi, all'arcipretura nel capitolo cattedrale di Chioggia.

Arione sac. Luigi, al beneficio parrocchiale di San Secondo martire in Govone.

D'Urso sac. Pietro, al beneficio parrocchiale dell'Immacolata al Palombaio nel comune di Bitonto.

Fanfulla sac. Antonio, al beneficio parrocchiale di Pedrignano in Cortile San Martino;

Satta sac. Antonio, al canonicato sotto il titolo di San Pietro Apostolo nel capitolo cattedrale di Nuoro.

In virtù del R. compatronato, è stata approvata e confermata la elezione fatta dal capitolo metropolitano di Barletta del sacerdote Salvatore Santeramo, a canonico nel capitolo cattedrale medesimo.

MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE

della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispongono gli articoli 19 e 24 del testo unico approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 46 e 63 del regolamento per l'esecuzione del testo unico medesimo, approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, nel giorno 8 novembre 1910, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del Palazzo delle finanze, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 0[0 di Credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte, dalla prima delle tre urne contenente le cartelle ordinarie 4 0[0 vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 3889 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire settecentosettantasettemilaottocento (L. 777,800), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1910, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 111.19 (veggasi *Gazzetta ufficiale* del 25 aprile 1910, n. 96), resteranno disponibili L. 37.77 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1911;

b) estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 1646 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire trecentoventinovemiladuecento (L. 329,200), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1910, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 166.10 (veggasi *Gazzetta ufficiale* del 25 aprile 1910, n. 96), resteranno disponibili L. 82.94, da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1911;

c) estrazione a sorte, dalla terza urna, di schede in rappresentanza di n. 1470 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire duecentonovantaquattromila (L. 294,000) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1910, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 115.71 (Veggasi *Gazzetta ufficiale* del 25 aprile 1910, n. 96), resteranno disponibili L. 67.97 da conteggiarsi nell'estrazione del 1° semestre 1911.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 0[0 di Credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 25ª estrazione (maggio 1910) e rimborsati totalmente.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Roma, 21 ottobre 1910.

Il direttore generale
GALLI.

Direzione generale del tesoro

Rettifiche al conto del tesoro al 30 settembre 1910.

La consistenza della valuta aurea depositata nella Cassa depositi e prestiti per l'operazione fatta col Banco di Napoli in relazione alla legge 7 gennaio 1897, n. 9, risultando al 30 giugno 1910, dal definitivo accertamento, di L. 20,534,065 e non di L. 20,534,070, come fu esposto nel conto del tesoro al 30 settembre u. s. inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 19 ottobre 1910, n. 243, si debbono introdurre in detto conto le seguenti variazioni:

1. La cifra rappresentante l'ammontare complessivo della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti, a copertura d una somma corrispondente di biglietti di Stato, di cui è nota nel primo specchietto riassuntivo della situazione del tesoro e nel conto di cassa, da L. 184,350,990 diminuisce a L. 184,350,985.

2. L'ammontare dei crediti di tesoreria al 30 giugno 1910 in luogo di L. 423,271,616.85 deve essere di L. 423,271,611.85, e per riflesso la situazione di essi al 30 settembre u. s. deve leggersi in L. 701,120,696.42 anzichè in L. 701,120,701.42.

3. La situazione dei debiti di tesoreria al 30 giugno 1910, per effetto della somma corrispondente dei biglietti di Stato ritirati, da L. 632,318,232.26 si riduce a L. 632,318,227.26, e per conseguenza la situazione rispettiva al 30 settembre viene ad essere di 785,221,555.06 lire e non di L. 785,221,560.06.

Nulla deve modificarsi nella differenza a miglioramento o peggioramento della situazione del tesoro.

Roma, 22 ottobre 1910.

Il direttore generale
Brofferio.

Per il direttore capo della div. V
A. Zammarano.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 ottobre, in L. 100.44.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

21 ottobre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	102,79 40	100,91 40	101,63 91
3 1/2 % *netto*	102 54 47	100,79 47	101,47 01
3 % *lordo*	70,08 33	68 88 33	69.94 55

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento organico per il personale amministrativo delle segreterie universitarie, approvato con R. decreto 9 settembre 1909, n. 716;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a 12 posti di vice segretario di 3ª classe nelle segreterie universitarie, con lo stipendio annuo di L. 1500.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1.22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore), non più tardi del 10 dicembre 1910, coi documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 alla data del presente decreto;

b) diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università del Regno;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

g) certificato da cui risulti che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) notizia sommaria dei servizi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni (in carta libera).

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data posteriore al 1° settembre 1910.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta della dimora del concorrente e la dichiarazione che in caso di nomina, egli è disposto a raggiungere immediatamente qualsiasi residenza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte si daranno sulle seguenti materie:

a) storia letteraria e politica d'Italia;

b) elementi di diritto civile, costituzionale ed amministrativo;

c) contabilità generale dello Stato.

Le prove orali, oltrechè sulle materie sovraindicate, si svolgeranno:

1° sulla legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa concernente l'istruzione superiore;

2° sulla conoscenza della lingua francese.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i concorrenti saranno direttamente avvertiti del giorno in cui gli esami stessi avranno principio.

Ai posti che sono già vacanti saranno nominati i vincitori del concorso secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione giudicatrice; nell'istesso ordine saranno collocati gli altri vincitori man mano che nuovi posti si faranno vacanti.

Roma, 12 ottobre 1910.

Il ministro
CREDARO.

2

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Ritenuta la necessità di prorogare i termini fissati per l'esame di concorso a 75 posti di uditore giudiziario indetto con decreto Ministeriale 31 agosto 1910:

Decreta:

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 3 del decreto Ministeriale 31 agosto 1910, per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per l'ammissione all'esame di concorso a 75 posti di uditore giudiziario, indetto col decreto medesimo, è prorogato al 30 novembre 1910.

Art. 2.

Le prove scritte per l'esame di concorso suddetto, che a' termini dell'art. 6 del ripetuto decreto 31 agosto 1910, avrebbero dovuto aver principio in Roma il giorno 15 dicembre p. v. sono prorogate ai giorni 14, 16, 18 gennaio 1911.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suindicato decreto Ministeriale 31 agosto 1910, in quanto non siano diversamente ed espressamente modificate dal presente decreto.

Roma, 21 ottobre 1910.

Il ministro
FANI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alcuni Stati hanno già dichiarato che, prima di riconoscere la repubblica portoghese, attendono che questa si sia consolidata nelle sue funzioni, altri che

sia stata confermata dai plebisciti, altri che sia prima riconosciuta da altre potenze. L'Inghilterra, maestra di praticità, ha trovato una soluzione della questione, alla quale certo aderiranno le potenze. Ne informa il seguente telegramma da Berlino:

L'Inghilterra ha proposto alle potenze di agire concordi nella questione del riconoscimento della repubblica portoghese.

Il Governo tedesco si è dichiarato, in massima, d'accordo con l'Inghilterra e qui si afferma che l'iniziativa inglese incontrerà dovunque favorevole accoglienza.

A Lisbona, frattanto, il Governo, per cattivarsi la fiducia dell'estero, va rassicurando il pubblico sullo stato finanziario portoghese.

Un telegramma da Lisbona, 21, dice in merito:

Il ministro delle finanze Relvas ha telegrafato ad un giornale finanziario essere il Governo in grado di soddisfare a tutti i bisogni del tesoro.

L'amministrazione portoghese subisce una grande trasformazione. Il Governo si propone di assicurare una grande riduzione nelle spese inutili e si sforzerà di dare al paese una stabile base finanziaria. Il sistema del disavanzo terminerà presto.

L'odissea del prestito turco continua nelle sue alternative ottimiste e pessimiste.

Mentre i telegrammi di ieri davano quasi raggiunto l'accordo franco-turco, un telegramma da Costantinopoli al *Times* lo mette in dubbio e dice:

Le trattative per il prestito turco con la Francia prenderebbero una cattiva piega. Si conferma pure che la richiesta della Francia per l'entrata di due commissari francesi al Ministero delle finanze turco è stata respinta dal Governo ottomano.

Un altro telegramma da Costantinopoli, 21, precisa i termini della questione nel seguente modo:

Il *Tanin* pubblica la seguente informazione:

« La Porta ha telegrafato a Parigi che non può accettare il desiderio espresso dal Governo francese che un funzionario francese fosse nominato a prestare servizio al Ministero delle finanze ed un altro presso la Corte dei conti.

« Il Ministro delle finanze esporrà all'ambasciatore di Francia le vedute del Governo ottomano. Se la risposta non è favorevole, i negoziati per il prestito saranno rotti ».

Oltre queste notizie poco confortanti circa la conclusione del prestito, giungono da Costantinopoli notizie di un grave conflitto tra turchi e drusi.

Ne informa questo dispaccio da Londra:

Il corrispondente del *Times*, a Costantinopoli, telegrafa in data 20: Da 24 ore si sarebbe impegnato un combattimento che sembra decisivo contro i drusi che hanno finora conservato la loro posizione sulla collina di Sava.

Le perdite da entrambe le parti sono gravi.

Venizelos si è dato all'opera con tutta quell'energia che dimostrò nelle difficili occasioni a Creta. Da pochissimi giorni, assunto al potere, ha fatto già sentire ovunque l'influenza sua.

Un telegramma da Atene, 21, dà in proposito le seguenti interessanti informazioni:

Il presidente del Consiglio Venizelos ha dichiarato all'assemblea che il Governo farà ogni sforzo perchè l'opera dell'assemblea raggiunga il suo fine, consistente nella revisione delle disposizioni non fondamentali dello statuto. Il Governo inoltre presenterà al voto dell'assemblea alcune misure legislative urgenti, ma non il suo programma di riforme, che esporrà invece ad una futura Camera regolare.

Il Governo curerà il consolidamento dell'ordine e il ristabilimento dell'impero della legge e sarà pronto a reprimere qualunque disordine.

Venizelos ha concluso dicendo che l'opera di rigenerazione, che richiede sforzi di lunghi anni, dà garanzia che la Grecia sarà elemento di pace, ed il Governo contribuirà pure a dissipare i malintesi per il consolidamento della pace, necessaria a tutti i popoli di Oriente.

Un altro telegramma da Atene tratteggia la fisonomia del nuovo Gabinetto ellenico con le seguenti note caratteristiche dei membri che lo compongono:

Il ministro delle finanze, Koronilas, proviene dalla diplomazia: fu console generale a Salonicco, poi ministro a Washington. Egli ebbe a suo tempo grande parte alla propaganda greca in Macedonia.

Il ministro dell'interno, Repulis, è pubblicista: fu eletto deputato theotokista e si occupò alla Camera specialmente di questioni finanziarie chiedendo insistentemente riforme su tutta la linea ai vari Governi.

Il guardasigilli, Dimitrokopulos, è un'autorità nel mondo giuridico greco e professore di diritto nell'Università di Atene.

Notevole la nomina a ministro dei culti di Alexandris, deputato di Trikkala, perchè noto come avversario della Lega militare.

Il commercio, dicastero nuovo, che funzionerà dal 1° gennaio 1911, sarà assunto da Benichi, presidente della colonia greca di Alessandria d'Egitto e gran commerciante.

I dicasteri della guerra e della marina sono assunti da Venizelos stesso assieme agli esteri, Gryparis, ministro a Costantinopoli dal 1900 e diplomatico molto stimato.

L'ultimatum del Gabinetto inglese alla Persia che ha sollevato poco benevoli commenti, ritenendosi da qualche giornale estero quale inizio dello smembramento della Persia a favore dell'Inghilterra e della Russia ed a danno speciale della Germania, viene invece ora ben diversamente giudicato a Berlino, come si rileva da un dispaccio da quella città, così concepito:

La Nota del Gabinetto di San Giacomo alla Persia è qui a Berlino accolta con simpatia, e non è punto vero che abbia provocato inquietudini, sapendosi che la politica dell'Inghilterra esclude lo smembramento della Persia ed esclude qualsiasi attentato agli interessi tedeschi, che sono puramente di ordine economico.

L'Inghilterra si propone soltanto di organizzare un efficace servizio di polizia, il quale è condizione necessaria di sicurezza delle strade commerciali e dello sviluppo dei traffici nel mezzogiorno della Persia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, volendo dare un'altra prova della sua augusta benevolenza verso l'impresa artistica di Venezia e specialmente verso gli organizzatori del padiglione britannico, ha acquistato il quadro di Melton Fisher intitolato: *Assorta in un vago pensiero*, quadro che S. M. la Regina aveva in particolar modo notato durante la sua visita all'Esposizione del 31 agosto.

Gli ospiti giapponesi. — La Missione militare giapponese, con a capo il generale Kawamura, ed accompagnata da alcuni ufficiali italiani, si recò ieri mattina al poligono di Tor di Quinto dove, per ordine del ministro della guerra, il tenente colonnello Menarini e il capitano Emanuele eseguirono delle prove di tiro senza proiettile col congegno EM-ME.

Gli esperimenti, eseguiti con un fucile modello 1891 e poi con una

mitragliatrice Maxim, riuscirono splendidamente e suscitarono vivissimo interesse in tutti i componenti la Missione.

Iersera i nostri ufficiali intervennero a un pranzo offerto loro dal generale Kawamura al Palace Hôtel.

Comitato internazionale d'igiene. — Ieri l'altro a Parigi, come già abbiamo accennato, si è riunito plenariamente il Comitato dell'ufficio internazionale d'igiene pubblica.

La seduta era presieduta dall'ambasciatore di Francia a Roma Barrère, delegato francese del Comitato, ed è stata consacrata tutta all'epidemia colerica in Italia, sulla quale il direttore generale della sanità pubblica in Italia on. prof. Santoliquido e il segretario dell'ufficio dott. Pottevin, che si è recato a visitare le località colpite dal morbo, presentarono rapporti assai interessanti.

Alla fine delle loro relazioni il Comitato, dopo avere felicitato la Amministrazione sanitaria italiana nella persona del suo direttore generale, per le misure prese contro la diffusione del flagello, è stato unanime nell'approvare un voto che, in relazione a quello già formulato nel 1908, di fronte alla progressiva marcia del colera verso l'Europa occidentale dichiara sembrargli necessario che siano rivedute le disposizioni della Convenzione sanitaria di Parigi del 1903 prima della prossima estate.

Ecco il testo del telegramma inviato a S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti:

« S. E. Luzzatti, Presidente del Consiglio dei ministri — Roma.

L'Ufficio internazionale d'igiene pubblica, riunito nella sua sessione d'autunno, ha preso cognizione, pel tramite del vostro eminente direttore generale prof. Santoliquido, delle misure applicate sotto la vostra alta direzione per combattere l'epidemia colerica manifestatasi in alcune regioni meridionali italiane.

L'assemblea ha all'unanimità constatato i buoni effetti di tali misure ed elogiato la previdenza e la illuminata energia, onde il Governo che presiedete e l'Amministrazione sanitaria del Regno hanno dato prova in queste gravi circostanze, e, su mia proposta, i miei colleghi, rendendo omaggio agli sforzi così prontamente efficaci dell'Amministrazione sanitaria italiana, mi hanno incaricato di trasmettere a V. E. le loro vive felicitazioni per la parte così grande che il vostro Governo, sotto i vostri illuminati auspici, ha preso alla protezione della salute pubblica dell'Europa.

« *Barrère*, delegato francese e presidente dell'adunanza ».

Italiani all'estero. — La Colonia italiana e le autorità locali hanno fatto ottima accoglienza alla R. nave *Bausan*, giunta l'altrieri a Salonicco.

L'altra sera il reggente il consolato generale d'Italia offerse al comandante e agli ufficiali della *Bausan* un banchetto, a cui presero parte anche il Valì e le principali autorità civili e militari. Il reggente annunziò l'intendimento del Governo italiano di intensificare i servizi di navigazione tra l'Italia e Salonicco. Questa notizia fu accolta con viva soddisfazione delle autorità locali.

Iermattina il comandante della *Bausan*, accompagnato da alcuni ufficiali, visitò le principali istituzioni italiane, esprimendo il vivo suo compiacimento.

La *Bausan* partì nel pomeriggio di ieri alla volta di Corfù.

La salute pubblica in Roma. — L'Ufficio municipale di igiene ha ieri sera comunicato il seguente bollettino: Nessun caso nuovo nelle ultime 24 ore; delle tre donne in condizioni gravi che si trovavano al lazzaretto, una è ancora viva. Le altre due sono morte. Una di esse, quella di via in Caterina, oltre all'infezione colerica aveva anche una polmonite crupale e l'altra, quella del vicolo della Caffarella, aveva anche una cirnosi epatica. I contumaciati stanno tutti bene.

Convegno agrario. — Il Comitato nazionale per la mutualità agraria, di cui fu presidente l'attuale ministro di agricoltura industria e commercio, ha deliberato di tenere il 6 novembre in Reggio Emilia un grande convegno di cattedratici ambulanti e di rappresentanti di enti cooperativi dell'Italia settentrionale.

Relatore al Congresso sarà il dottor Mario Casalini, redattore capo dell'*Italia agricola* e segretario del Comitato: egli svolgerà il tema: « Organizzazione e funzionamento delle mutue agrarie e criteri generali per una legge a loro favore ».

A tale convegno altri ne seguiranno per l'Italia centrale e pel Mezzogiorno come preparazione al Congresso nazionale del 1911.

Il colera nelle Provincie. — Dalla mezzanotte del 19 a quella del 20 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

Provincia di Bari:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Campobasso:

Ad Isernia nessun caso e un decesso dei colpiti nei giorni precedenti.

In provincia di Caserta:

Ad Aversa (manicomio) sette casi di cui è in corso l'accertamento batteriologico e quattro decessi dei colpiti nei giorni precedenti — a Formia un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso — a Gricignano d'Aversa un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e un decesso — a Maddaloni nessun caso e cinque decessi dei colpiti nei giorni precedenti — a San Cipriano d'Aversa un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso.

In provincia di Foggia:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Girgenti:

A Girgenti un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

In provincia di Lecce:

A Mesagne un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso.

A Tricase un caso, di cui è in corso l'accertamento batteriologico, e nessun decesso.

In provincia di Messina:

A Santo Stefano di Camastra un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso.

In provincia di Napoli:

A Napoli (città) sei casi, di cui uno accertato batteriologicamente e due decessi — a Napoli (manicomio) un caso, di cui è in corso l'accertamento batteriologico e nessun decesso — a Castellammare di Stabia tre casi, di cui è in corso l'accertamento batteriologico, ed un decesso.

In provincia di Salerno:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Trapani:

A Trapani (porto, sulla goletta *Peppino*) un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso.

Alle denuncie sopra menzionate devonsi aggiungere le seguenti, pervenute dopo la pubblicazione del bollettino riferibile al 19 corrente:

In provincia di Lecce:

A Massafra tre casi, dei quali uno accertato batteriologicamente, e due pei quali è in corso l'accertamento batteriologico, ed un decesso — a San Pier Vernotico un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso.

In provincia di Bari:

A Bisceglie tre casi accertati batteriologicamente e due decessi.

Dei casi denunciati in precedenza, pei quali era in corso l'accertamento batteriologico, risultò positivo un caso a Torre Annunziata; risultarono negativi un caso a Torre Annunziata ed uno a Mercato San Severino.

*** Il Ministero dell'interno comunica la seguente notificazione diramata ai Governi esteri sull'andamento del colera nel Regno:

Facendo seguito alla precedente notificazione del giorno 13 corrente ed a sensi della Convenzione di Parigi, partecipo all'E. V. per conseguente comunicazione ai Governi aderenti, che a tutto il 19 corrente si sono verificati i seguenti casi di colera asiatico.

Provincia di Avellino:

Monteforte Irpino casi 2, decessi 1 — Taurano casi 1, nessun decesso.

Provincia di Bari:

Andria casi 4, decessi 4 — Molfetta casi 7, decessi 2 — Ceglie casi 1, nessun decesso.

Provincia di Campobasso:

Isernia casi 3, nessun decesso.

Provincia di Caserta:

Acerra casi 3, decessi 2 — Aversa (città) casi uno, nessun decesso — Aversa (manicomio) casi 76, decessi 41.

Tali casi si sono verificati in diversi fabbricati del manicomio, ove sono ricoverati, in prevalenza, i maniaci sudici e gli agitati. Alla manifestazione di questi casi seguirono le più rigorose misure di profilassi, e fra l'altro la messa in contumacia del manicomio, la suddivisione delle sale, con appositi tramezzi, in ambienti più piccoli, allo scopo di poter più agevolmente raggiungere l'isolamento dei vari gruppi di maniaci, l'invio di unità ospedaliere mobili per poter sfollare le sezioni colpite, l'invio di sussidi profilattici vari e di disinfettanti, nonchè la istituzione di una sezione di laboratorio, batteriologico pel pronto accertamento della malattia.

Le notizie pervenute nelle ultime 24 ore, segnalano una sensibile diminuzione.

Cancello Arnone casi 3, decessi 1 — Formia casi 1, decessi 1 — Carinola casi uno, nessun decesso — Gaeta casi 2, nessun decesso — Grazzanise casi 1, nessun decesso — Maddaloni casi 21, decessi 10 — Minturno casi 2, decessi 1 — Santa Maria la Fossa casi 1, decessi 1 — Caserta casi 1, decessi 1.

Provincia di Foggia:

Cerignola casi 1, decessi 1.

Provincia di Napoli:

Napoli (città) casi 53, decessi 33 — Napoli (manicomio) casi 3, nessun decesso — Afragola casi 8, decessi 1.

Arzano casi 1, nessun decesso — Barra casi 4, decessi 1 — Caivano casi 1, nessun decesso — Cardito casi 1, nessun decesso — Castellammare di Stabia casi 8, decessi 3 — Cercola casi 1, nessun decesso — Giugliano casi 1, nessun decesso — Lettere casi 2, decessi 1 — Monte di Procida casi 4, nessun decesso — Resina casi 1, nessun decesso — Sorrento casi 1, nessun decesso — San Giovanni a Teduccio casi 1, decessi 1 — Torre del Greco casi 2, nessun decesso — Vico Equense casi 1, nessun decesso — Ponticelli casi 1, decessi 1 — Pozzuoli casi 3, decessi 2 — Forio d'Ischia casi 1, decessi 1 — Torre Annunziata casi 1, nessun decesso.

Provincia di Salerno:

Mercato San Severino casi 5, nessun decesso — Pellezzano casi 1, nessun decesso — Salerno casi 3, decessi 2 — Vietri sul Mare casi 1, nessun decesso.

Provincia di Roma:

Roma casi 4, decessi uno — Terracina casi 3, decessi 2.

Devo far notare all'E. V. che i casi manifestatisi nella maggior parte dei Comuni sopraindicati devonsi con certezza ascrivere alla categoria di quelli di importazione, potendosi escludere la formazione di focolaio.

Pel ministro: *Lutrario.*

Marina militare. — La R. nave *Sterope* è partita da Aden per Mogadiscio il 20 corr.

Marina mercantile. — Il postale *Istria*, della Società nazionale, è partito da Bombay per Hong-Kong. — Il *Po*, della stessa Società, è partito da Aden per Massaua.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LISBONA, 21. — Il ministro dell'interno è ritornato a Lisbona. Alla partenza da Coimbra la popolazione gli ha fatto una ovazione.

L'ex presidente del Consiglio, Texeira de Souza, dichiara che considera il partito rigeneratore come sciolto e che egli si ritira momentaneamente dalla vita politica, consigliando ai suoi partigiani ad aderire lealmente al nuovo regime.

ATENE, 21. — Il Governo farà stasera all'assemblea una dichiarazione sulla necessità di abbreviare i lavori dell'assemblea stessa, di ristabilire l'ordine e di procedere alla riorganizzazione interna.

STOCCOLMA, 21. — Il premio Nöbel per la medicina di franchi 193,360 è stato conferito al professore di fisiologia dell'Università di Heidelberg Albrecht Kossel.

TOLONE, 21. — Nuovi atti di sabotaggio furono commessi sulla P. L. M.

Vennero collocati dei massi sulle rotaie; qualcuno pesava 300 kg. Presso Saint Maximin fu deteriorato un ago dello scambio.

CASABLANCA, 21. — La situazione a Tadla essendo migliorata il generale Monnier ha deciso lo sgombro della regione da parte delle truppe francesi.

COPENAGHEN, 21. — Il ministro di Danimarca a Vienna e Roma Bernhoff è stato nominato capo del dipartimento degli affari esteri.

Il ministro di Danimarca a Cristiania, Gravenkop-Castenskiold, è stato nominato ministro a Vienna e a Roma.

KEY WEST, 21. — Il yacht *Forward* è ritornato col resto dei passeggeri del *Luisiana* naufragato.

LIMA, 21. — Il Gabinetto si è dimesso.

PARIGI, 21. — Stasera alle ore sette una bomba è stata lanciata nella casa al quai Orsay, 109. Non si è avuto a deplorare alcuna disgrazia di persone. I danni materiali non sono rilevanti.

L'immobile appartiene al deputato Alasseur.

BELGRADO, 21. — Ecco il bollettino pubblicato alle ore 4 pom. sulle condizioni di salute del principe ereditario: « Stato generale immutato. L'infermo ritiene il nutrimento. Temperatura 38,8. Polso 116. Abbastanza buono. Respirazione 36.

PARIGI, 21. — La casa al quai d'Orsay ove stasera è stata lanciata una bomba è situata all'angolo della via con il campo di Marte. Essa appartiene al deputato Alasseur.

L'ordegno è scoppiato su un piccolo balcone che dà sull'appartamento del dott. Poissot. Questi era assente al momento dell'esplosione. I vetri delle finestre sono andati in frantumi. Alcune gabbie di uccelli che si trovavano sul balcone sono state frantumate, ma gli uccelli sono rimasti illesi.

Il balcone sul quale è stato gettato l'ordegno è situato sulla facciata della casa che prospetta il campo di Marte. La casa è circondata da una cancellata coperta di edera.

Si ritiene che l'autore dell'attentato abbia scavalcato la cancellata per potersi avvicinare al balcone e lanciare poi la bomba. Fra i frammenti dei vetri sono stati rinvenuti brandelli di stoppa.

Il commissario di polizia e il personale del laboratorio chimico si trovano sul posto. Le prime constatazioni fanno ritenere che l'ordegno sia identico a quello deposto nella casa abitata da Massard.

CHARLEVILLE, 21. — Presso la stazione di Vouziers sulla linea da Vouziers a Amagne è stata trovata da alcuni operai una scatola di latta. Sulla scatola era la seguente iscrizione: « Operai non toccate! Esplosivo ».

È stata aperta un'inchiesta. La scatola, che misura 10 centimetri di altezza per 7 di larghezza, pesa chilogrammi 1.400 ed è provvista di miccia.

PARIGI, 31. — Alasseur, deputato di Giens, proprietario della casa ove stasera è stata lanciata una bomba, abita la casa stessa insieme col fratello, che è imprenditore di lavori pubblici. I fratelli Alasseur sono stati appaltatori di lavori di sterro in occasione della pavimentazione della rue de l'Opera e di parte dell'avenue Saint Germain. Si sarebbe perciò potuto credere che esistesse qualche rapporto tra l'esplosione di stasera ed il recente sciopero dei muratori.

Il fratello del deputato Alasseur, a cui è stata esposta l'idea, ha dichiarato che, a suo avviso, l'ipotesi non è attendibile poichè tanto suo fratello, quanto lui, si sono ritirati dagli affari da più di 20 anni e non hanno più relazioni con l'industria edilizia.

Non si crede neppure che l'attentato possa essere stato causato

dalle idee politiche del deputato di Giéns. Sembra piuttosto che soltanto il caso abbia condotto l'autore dell'attentato alla casa del quai d'Orsay.

Il deputato Alasseur è presentemente assente da Parigi.

BELGRADO, 22. — Il bollettino di stanotte sullo stato di salute del Principe ereditario dice:

L'infermo prende un po' più di liquido. La temperatura di tutta la giornata non raggiunse 39°. Pulsazioni tra 102 e 112, migliori e più costanti.

PARIGI, 22. — Il dott. Poissot, sul cui balcone scoppiò la bomba del quai d'Orsay, non aveva ricevuto alcuna lettera di minaccia e non sa spiegarsi l'attentato.

Si nota che al disopra dell'appartamento del dott. Poissot abita Barbe, capo ufficio della Compagnia dell'Ovest-Stato.

LISBONA, 22. — Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo di un decreto che sospende gli onorari al vescovo di Beja e rinvia il prelato dinanzi al tribunale sotto l'imputazione di abbandono del suo vescovado senza autorizzazione.

VIENNA, 22. — La Banca austro-ungarica ha elevato il tasso dello sconto al 5 0[0.

LONDRA, 22. — *Processo Crippen.* — La sala è gremita poichè si attende la fine del processo nel pomeriggio, e l'interesse del pubblico è vivissimo.

Il procuratore della Corona, Muir, nella sua requisitoria finale, prima che il giudice faccia l'esame delle testimonianze, insiste nel rilevare che la pubblica accusa ha dimostrato essere fuori di ogni dubbio ragionevole che i resti trovati nella cantina erano quelli della bella Elmore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

21 ottobre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	750.2.
Termometro centigrado al nord	18.0.
Tensione del vapore, in mm..................	11.44.
Umidità relativa a mezzodì	75.
Vento a mezzodì	SE.
Velocità in km.	10.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 18.7.
	minimo 12.8.
Pioggia	13.6.

21 ottobre 1910.

In Europa: pressione massima di 774 sul mar Bianco, minima di 752 sul mar Ligure.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora ovunque disceso, fino a 7 mm. sulle coste toscane; temperatura prevalentemente aumentata; venti forti del 1° e 2° quadrante in val Padana; pioggie e temporali al nord, versante tirrenico, Marche, Puglie e isole.

Barometro: massimo a 760 in Sicilia, minimo a 752 in Liguria.

Probabilità: venti moderati o forti del 1° e 2° quadrante al nord; vari in Sardegna, meridionali altrove; cielo generalmente nuvoloso con piogge; Tirreno mosso od agitato.

N. B. - A ore 14 1[2 è stato telegrafato ai semafori del Tirreno di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 ottobre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	calmo	18 5	12 1
Genova	piovoso	calmo	19 6	13 4
Spezia	coperto	legg. mosso	16 0	10 8
Cuneo	piovoso	—	21 7	13 3
Torino	piovoso	—	12 8	8 8
Alessandria	piovoso	—	16 1	9 2
Novara	piovoso	—	17 6	7 6
Domodossola	piovoso	—	12 3	4 5
Pavia	piovoso	—	15 1	9 2
Milano	piovoso	—	15 0	10 5
Como	piovoso	—	12 0	8 0
Sandrio	piovoso	—	11 1	8 8
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	coperto	—	15 3	8 6
Cremona	piovoso	—	14 9	10 7
Mantova	1/2 coperto	—	14 6	10 8
Verona	coperto		15 6	12 3
Belluno	coperto	—	13 0	8 0
Udine	piovoso	—	14 9	10 7
Treviso	—	—	—	—
Venezia	coperto	mosso	16 0	11 4
Padova	piovoso	—	16 3	11 1
Rovigo	piovoso	—	18 0	8 0
Piacenza	piovoso	—	14 8	7 3
Parma	nebbioso	—	12 9	9 2
Reggio Emilia	coperto	—	13 4	8 2
Modena	nebbioso	—	15 2	8 2
Ferrara	coperto	—	16 4	7 2
Bologna	coperto	—	15 9	8 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	15 2	7 8
Pesaro	coperto	legg mosso	18 0	9 4
Ancona	3/4 coperto	calmo	19 0	14 0
Urbino	coperto	—	15 3	9 2
Macerata	coperto	—	16 5	11 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	15 0	8 4
Camerino	3/4 coperto	—	17 0	9 0
Lucca	piovoso	—	12 8	9 8
Pisa	coperto	—	16 6	8 9
Livorno	coperto	mosso	17 5	10 0
Firenze	coperto	—	16 8	8 9
Arezzo	coperto	—	17 6	9 4
Siena	coperto	—	16 3	9 2
Grosseto	3/4 coperto		19 5	10 2
Roma	coperto	—	18 7	12 8
Teramo	coperto	—	18 4	9 0
Chieti	coperto	—	16 8	11 3
Aquila	coperto	—	15 2	7 1
Agnone	coperto	—	14 8	8 5
Foggia	coperto	—	21 0	10 0
Bari	1/4 coperto	calmo	19 0	11 6
Lecce	1/2 coperto	—	20 3	13 3
Caserta	3/4 coperto	—	20 3	11 8
Napoli	coperto	calmo	18 3	12 7
Benevento	coperto	—	19 2	10 8
Avellino	coperto	—	16 0	6 2
Caggiano	nebbioso	—	15 4	8 4
Potenza	3/4 coperto	—	15 4	8 3
Cosenza	1/2 coperto	—	20 5	10 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	22 7	7 5
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	23 3	16 0
Palermo	1/4 coperto	legg. mosso	25 0	11 0
Porto Empedocle ..	3/4 coperto	calmo	20 8	16 0
Caltanissetta	sereno	—	18 5	13 0
Messina	1/4 coperto	calmo	22 8	13 8
Catania	1/4 coperto	calmo	22 6	12 6
Siracusa	1/4 coperto	calmo	21 0	14 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	20 0	11 0
Sassari	piovoso	—	15 5	11 0